

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E STUDI
INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in Scienze Politiche



Il danno "ingiusto" nella previsione dell'art. 2043 del codice civile.

Un confronto con l'ordinamento francese.

Relatore: Prof. UMBERTO ROMA

Laureanda: ALESSANDRA CIAGHI

Matricola n. 1229978

A. A. 2021/2022

INDICE

Introduzione	3
I. Il danno ingiusto nell'ordinamento giuridico italiano	
I.1 Il sistema della responsabilità extra contrattuale: norma generale e norme speciali	5
I.2 L'ingiustizia del danno nell'interpretazione tradizionale: la lesione di un diritto soggettivo assoluto	13
I.3 Sentenza 2085/1953 della Corte di Cassazione: l'interpretazione restrittiva dell'articolo 2043 c.c.	16
I.4 Sentenza 174/1971 della Corte di Cassazione: la tutela aquiliana del credito	22
I.5 Sentenza 6506/1985 della Corte di Cassazione: la tutela della perdita di <i>chance</i>	30
I.6 Sentenza 500/1999 della Corte di Cassazione: la risarcibilità dell'interesse legittimo leso da atto amministrativo illegittimo	33
I.7 Sentenza 3272/1987 della Corte di Cassazione: la tutela del possesso come situazione di fatto	42
I.8 Sentenza 2512/2002 della Corte di Cassazione: la risarcibilità del danno ambientale	45
I.9 Cause di giustificazione	50
II. Il <i>préjudice</i> nell'ordinamento giuridico francese	
II.1 <i>La responsabilité délictuelle</i> , la sua evoluzione e l' <i>ordonnance</i> del 10 febbraio 2016	53
II.2 <i>Le préjudice réparable</i>	57
II.3 <i>La nomenclature Dintilhac</i>	60

III. Un confronto tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento francese	67
Conclusioni	71
Bibliografia e siti consultati	73

Introduzione

L'obiettivo di questa tesi è mettere a confronto, dopo un'analisi del sistema italiano e di quello francese, le caratteristiche e la rilevanza, ai fini del risarcimento, del danno ingiusto o *dommage*; determinare in che modo la giurisprudenza italiana e francese abbia reagito alla necessità di ampliamento degli interessi meritevoli di protezione; analizzare le posizioni e gli orientamenti della dottrina.

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, l'evoluzione di questa disciplina è stata segnata da sentenze della Corte di Cassazione, delle quali le principali sono esaminate nel capitolo I di questa tesi. Anche per l'ordinamento francese le sentenze della *Cour de cassation* hanno definito dei cambiamenti interpretativi, ma nel sistema prevale una principale attenzione al danno-conseguenza, il quale è oggetto di tentativi di specificazioni e classificazioni, come è evidenziato all'interno del capitolo II.

In Italia, il requisito dell'antigiuridicità del danno, previsto dall'art. 2043 del codice civile, in ambito di responsabilità extracontrattuale, ha dato vita ad una corposa riflessione giurisprudenziale al fine di determinarne il contenuto e i limiti. La disposizione, infatti, prevede in modo esplicito la qualificazione del danno-evento: questo deve essere ingiusto. Ed è proprio l'aggettivo aggiuntivo che ha portato la giurisprudenza italiana a confrontarsi per decenni su quali potessero essere le situazioni giuridiche e di fatto che rientrano in questa nozione e che, se lese, erano suscettibili di risarcimento. Si è così passati dalla unica protezione riconosciuta dei diritti soggettivi assoluti, ad un ampliamento alla tutela aquiliana del credito, degli interessi legittimi, del possesso come situazione di fatto, della perdita di *chance*, del danno ambientale.

Il sistema francese invece, costruisce, almeno apparentemente, la disciplina della responsabilità extracontrattuale in modo differente. All'interno dell'articolo 1382 prima della riforma del 2016, e successivamente dell'art. 1240 del codice civile, non compare una ripetizione del termine "danno" o, in generale, una distinzione tra il danno-evento e il danno-conseguenza. Nonostante la qualificazione del danno non sia esplicitamente espressa, anche la giurisprudenza

francese ha dovuto affrontare questa duplice natura del danno: la dottrina ha così stabilito la differenza tra *dommage*, ossia la lesione da cui è scaturito il danno, e il *préjudice*, paragonabile invece al danno-conseguenza.

Le motivazioni principali che mi hanno spinto ad approfondire questo tema sono, *in primis*, la curiosità di scoprire come un semplice aggettivo possa avere un ruolo così rilevante da portare la giurisprudenza ad interrogarsi e confrontarsi per anni per capire cosa possa rientrare all'interno di questa qualificazione. Inoltre, sono stata motivata anche dal fatto di possedere, dopo la stesura di questa tesi, una visione leggermente più internazionale della disciplina della responsabilità extracontrattuale e in questo modo capire come le interpretazioni possano variare e giungere a risultati ed effetti molto diversi.

I. Il danno ingiusto nell'ordinamento italiano

I.1 Il sistema della responsabilità extracontrattuale: norma generale e norme speciali

“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”

Il nostro ordinamento giuridico conosce due tipi di responsabilità civile, quella contrattuale e quella extracontrattuale rispettivamente agli articoli 1218 e 2043, in questa sede mi occuperò della seconda.

L'articolo 2043 del codice civile italiano, emanato con Regio decreto il 16 marzo 1942, regola la responsabilità extracontrattuale che si distingue da quella contrattuale (1218 c.c.) per mancanza di un rapporto obbligatorio tra il soggetto che subisce il danno e colui che lo cagiona. Negli ultimi decenni le tipologie di riparazione derivanti da questa responsabilità sono state ampliate riflettendo i mutamenti della società moderna, concentrandosi sempre di più su questioni che non riguardano solo il patrimonio ma anche la persona stessa.

La responsabilità extracontrattuale prende anche il nome di responsabilità aquiliana, questo aggettivo riporta alla *lex Aquilia de damno*, collocabile nel corso del III secolo a.C., la quale regolava il danno causato da un comportamento oggettivamente ingiustificato. La *lex Aquilia* viene considerata come la fonte della responsabilità extracontrattuale dell'art 2043.¹

Alcuni degli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità extracontrattuale previsti dalla *lex Aquilia*, sono quelli che si ritrovano anche oggi all'interno del codice civile italiano, per esempio l'obbligazione del risarcimento del danno che deve essere subordinata all'aver agito “iniuria” e quindi senza averne il diritto o contro di questo. Vi si ritrovano anche i casi di imputabilità, e ancora

¹ Interessante è sottolineare come originariamente il *damnum iniuria datum* era stato introdotto nei delitti, e lì vi rimase anche nel codice civile del Regno d'Italia del 1865, all'interno del quale ritroviamo il danneggiamento extracontrattuale sotto la rubrica “dei delitti e quasi delitti”.

l'elemento soggettivo della colpevolezza: veniva infatti ritenuto non responsabile il soggetto che aveva agito *sine dolo aut culpa*.

La responsabilità civile da fatto illecito, sancita dall'articolo 2043, enuncia un principio di convivenza civile: il *neminem laedere*. Questo concetto esprime l'idea secondo cui tutti i membri della società civile hanno il dovere di non ledere gli interessi e la libertà altrui. Partendo da questo principio di base si sono poi sviluppate tutta una serie di regole etico-sociali, tra le quali quella che regola l'obbligo per il soggetto che causa un danno di ripristinare la situazione iniziale. Queste "norme civili" hanno poi assunto una valenza giuridica, dando la possibilità al danneggiato di poter agire per vie legali e per far sì che il danneggiante compia il suo dovere, quindi risarcisca.

Il risarcimento del danno ha da sempre adempiuto ad una funzione riparatoria, ciò significa che il compenso deve essere di pari entità rispetto a quella del danno subito. Oltre a questa prima funzione, quella sanzionatoria è stata nel corso del tempo quella più rilevante; per sanzionatoria si intende che il danno deve essere risarcito se viene cagionato da una condotta oggettivamente antigiuridica. Il nostro sistema giuridico si è spostato nel tempo da una prevalenza della funzione riparatoria al primato di quella sanzionatoria. Questo passaggio risulta essere molto chiaro se si analizzano due ulteriori mutamenti: il passaggio dalla responsabilità basata sulla illecità della condotta ad una fondata sulla illecità della lesione cagionata; e il passaggio da una responsabilità incentrata sulla colpa ad una basata su criteri diversi da questa.

L'articolo 2043 prevede una fattispecie astratta e numerose sono state le questioni relative alla sua applicabilità ai casi concreti. In particolare, si ha la necessità di stabilire le fonti di responsabilità, individuare quali fatti dannosi producano un obbligo di risarcimento, per esempio si ha la necessità di individuare i soggetti della responsabilità e stabilire i limiti dell'obbligazione risarcitoria; quindi, quali e quanti sono i danni che devono essere risarciti.

La fonte dell'obbligazione risarcitoria extracontrattuale è l'illecito civile, ossia ogni atto o fatto che risulti essere lesivo di un interesse protetto da una norma giuridica e dal quale deriva un pregiudizio per il soggetto leso. D'altra parte, la fonte dell'obbligazione risarcitoria contrattuale è l'illecito contrattuale, ovvero l'illecito

da inadempimento dell'obbligazione imputabile al debitore dal quale derivi un danno al creditore (art. 1218 c.c.). I due concetti derivano dal diritto romano, il quale distingueva tra la responsabilità da contratto e quella "da delitto", chiamata anche "aquiliana".

Tra queste due fattispecie una dottrina ne delinea una terza: l'illecito precontrattuale che si esplica con la violazione dell'articolo 1337 del codice civile, che recita "Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede." Questo caso si trova in una posizione intermedia tra le due responsabilità di cui sopra; infatti, le due parti non sono ancora vincolate da un contratto, ma allo stesso tempo non sono prive di qualsiasi rapporto, poiché intente a sottoscrivere un contratto. Tuttavia, dal momento che non sussiste un'obbligazione legittima, si tende ad applicare la regola sui fatti illeciti, e quindi la responsabilità extracontrattuale.

Nel caso dell'articolo 2043 quindi, è la stessa condotta del danneggiante la fonte di responsabilità: sotto il profilo oggettivo cagiona un danno ingiusto, sotto quello soggettivo assume un comportamento colpevole che produce un fatto doloso o colposo.

Per "fatto" solitamente si fa riferimento ad un comportamento dell'uomo, in questo caso si utilizza il termine più specifico di "atto". La condotta che tiene il soggetto che cagiona il danno può essere commissiva, nel momento in cui questa si traduce in un'azione del soggetto, ovvero può essere omissiva. L'illeceità civile del fatto è stata posta dal legislatore come una clausola generale, l'articolo 2043 risponde infatti al principio di atipicità; non vi è un elenco di tutti i danni ingiusti che facciano nascere l'obbligo di risarcimento, ma se ricorrono certe condizioni, qualunque danno può essere considerato ingiusto e quindi essere risarcito. In questa tipologia di sistema spetta all'interpretazione del giudice capire quali danni possano rientrare all'interno di questo ambito; il criterio utilizzato è quello della valutazione comparativa dei due interessi contrapposti: da una parte quello in capo al danneggiato che viene leso dalla condotta altrui, e dall'altra quello che il danneggiante esercita o intende esercitare nel momento in cui compie il fatto illecito.

Vi sono però delle eccezioni al criterio di atipicità, infatti l'ordinamento prevede in aggiunta altre tipiche fattispecie di illecito extracontrattuale. Queste vengono coniate dal legislatore sempre all'interno del Titolo IX, negli articoli che vanno dal 2048 al 2054 c.c. Questi casi hanno la particolarità di essere elencati in modo descrittivo in quanto, nonostante non vari il requisito dell'antigiuridicità del danno, varia invece la tipologia di responsabilità che nasce in capo al danneggiante. Infatti, non si tratta più di una responsabilità per colpa ma di responsabilità oggettiva che prescinde dalla colpevolezza e dal dolo. Alcuni di questi articoli possono essere raggruppati per la tipologia di criterio che viene utilizzata: per alcuni il rischio legato ad un'attività esercitata / l'avvantaggiarsi da un'attività altrui, per altri il rischio legato alla proprietà, per esempio i rischi di danni derivanti dalla rovina di edificio o di altra costruzione, oppure quelli commessi dal conducente di un veicolo. (Art. 2048, *Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte*; Art. 2049, *Responsabilità dei padroni e dei committenti*; Art. 2050, *Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*; Art. 2051, *Danno cagionato da cosa in custodia*; Art. 2052, *Danno cagionato da animali*; Art. 2053, *Rovina di edificio*; Art. 2054, *Circolazione di veicoli*)

Questi articoli seguono il principio di tipicità, proprio del diritto penale, che prevede che la norma si applichi ai fatti concreti che possono essere effettivamente ricondotti alla fattispecie astratta. Non si considera quindi la possibilità di ricorrere al principio di analogia *legis* che, in mancanza di una disposizione precisa, permette di prendere in esame le “disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe” o in maniera ancora più ampia, ricorrere al principio di analogia *iuris*, che consente di decidere “secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.” (art. 12 disp. prel. c.c.).

Gli elementi richiesti ai fini dell'applicazione dell'articolo 2043 sono quattro: il danno ingiusto, cd. antigiuridicità, e il nesso di causalità (che riguardano il fatto) e l'imputabilità e la colpevolezza (riferiti al soggetto).

Affinché si costituisca un fatto illecito, è necessaria la presenza di una diretta e immediata conseguenza tra l'illecito e il pregiudizio; questo criterio non viene applicato in modo letterale dalla giurisprudenza che invece si basa su quello che viene definito come “criterio di causalità adeguata”, cioè ciò che normalmente

accade. Il nesso di causalità è essenziale per poter fissare dei limiti al danno che deve essere risarcito. Questo requisito risulta essere ancora più rilevante nel momento in cui il danno sia stato provocato da più soggetti; infatti, in questo caso si stabilisce la solidarietà del debito e i due individui, in un secondo momento, possono tra loro ripartire il carico della responsabilità in base all'entità della colpa individuale e alle corrispettive conseguenze (art. 2055 c.c.). Il diritto riconosce come "causa" dell'evento il rapporto tra fatto e conseguenza sotto il profilo delle scienze empiriche: c.d. causa di fatto o condizione necessaria, per cui sarebbero causa comportamenti senza i quali il fatto non si sarebbe realizzato. Risulta essere chiaro come, in alcuni casi, può essere di estrema difficoltà individuare, tra una moltitudine di cause, quelle che hanno effettivamente portato alla produzione dell'evento: per questo la giurisprudenza fa ricorso al criterio del "più probabile che non". Non c'è l'obbligatorietà di provare la certezza del nesso di causalità, ma è sufficiente che ci sia l'esistenza di un nesso che sia "più probabile che non".

Un altro elemento costitutivo del fatto illecito è l'imputabilità, che viene descritta dall'articolo 2046 c.c. che recita "Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa". Il requisito fondamentale quindi, affinché ci sia imputabilità, è la capacità di intendere e di volere, ossia devono sussistere dei requisiti minimi di coscienza e volontà; questi devono essere verificati caso per caso dal giudice. L'imputabilità non è sovrapponibile all'incapacità di agire; anche i soggetti legalmente incapaci possono essere imputabili se il giudice stabilisce che sussiste la capacità di fatto nel momento in cui il soggetto ha compiuto il fatto, e rimane quindi obbligato al risarcimento – capacità delittuale. Nel caso in cui il danno fosse causato da un soggetto non imputabile (art. 2047 c.c.), si fa valere la responsabilità indiretta del sorvegliante dell'agente che ha cagionato il danno. Specifica poi il secondo comma che, in mancanza di un sorvegliante o nei casi in cui questo fornisca una prova liberatoria o è un nullatenente, il giudice può condannare l'autore del danno, il soggetto incapace, ad un'equa indennità. Così facendo il danneggiato può ricevere un indennizzo.

Il secondo elemento soggettivo è la colpevolezza, infatti l'articolo 2043 può essere applicato solo se il fatto è "doloso o colposo". Il dolo e la colpa non trovano la loro definizione all'interno del codice civile, ma è possibile trovare una loro menzione all'interno del codice penale, e precisamente all'articolo 43 (libro I – Dei reati in generale, titolo III – Del reato, Capo I – Del reato consumato e tentato). Per fatto colposo si intende un evento che non è stato intenzionalmente determinato dall'agente ma si è verificato a causa "di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline". Nei casi di negligenza, imprudenza e imperizia la colpa sussiste nel momento in cui la condotta dell'agente non segue lo standard di adeguatezza imposto dall'ordinamento, il parametro oggettivo utilizzato è quello del *bonus pater familias* e quindi ciò che è legittimo attendersi, seguendo il comportamento dell'uomo medio, in quelle determinate situazioni. Affinché vi sia colpa, occorre che il rischio fosse riconoscibile per l'agente, e che questo potesse mantenere il comportamento richiesto; ad esempio, si dovrà andare a prendere in esame eventuali menomazioni fisiche che abbiano impedito la condotta diligente; l'agente non può discoltarsi attraverso la scarsa forza di volontà, la smemoratezza o l'eccitabilità.

L'evento doloso, stando alla disposizione del codice penale è "dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione". La giurisprudenza suddivide poi il dolo in due categorie diverse che corrispondono al dolo intenzionale e al dolo eventuale. Nel primo caso viene prefigurato e intenzionalmente commesso, nella seconda tipologia invece il soggetto è consapevole delle conseguenze che possono scaturire dalla sua condotta, ma decide di assumersi il rischio e compiere l'azione.

Nel caso specifico dell'illecito extracontrattuale riuscire a determinare la gravità della colpa assume una funzione rilevante: è necessario distinguere quindi le forme di colpa lieve da quelle gravi, soprattutto nei casi di responsabilità solidale.

All'articolo 2043 del codice civile viene utilizzato il termine "danno" due volte, con la prima si definisce la lesione di un interesse giuridicamente protetto e quindi la fattispecie (danno-evento), con la seconda si descrive il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla lesione (danno-conseguenza).

Analizziamo l'interpretazione del danno inteso come effetto dell'evento dannoso. La disposizione sulla quale si basa come deve essere determinato il danno per definire poi il risarcimento (art. 2056 c.c.), rimanda ad altri tre articoli, e specificatamente al 1223, 1226 e 1227, articoli appartenenti al libro IV – *Delle obbligazioni*, all'interno del titolo I – *Delle obbligazioni in generale*, al capo III – *Dell'inadempimento delle obbligazioni*. Questi predispongono la normativa per il danno patrimoniale nell'ambito della responsabilità contrattuale, ossia la concreta lesione di interessi economici, sia riguardanti una diminuzione vera e propria del patrimonio – danno emergente, sia il mancato guadagno che la vittima dell'illecito avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza del danno – lucro cessante. Questo non rinvia all'articolo 1225 c.c., infatti l'illecito extracontrattuale prevede la risarcibilità non solo del danno prevedibile, ipotesi che invece appartiene all'ambito della responsabilità contrattuale, ma anche di quello imprevedibile. In aggiunta all'articolo 2056, il codice prevede anche la copertura di quello che viene definito come “danno non patrimoniale” all'articolo 2059, che deve essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge.

Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, originariamente questo veniva risarcito solo se era possibile collegarlo all'articolo 185 del codice penale; quindi, solo nel momento in cui il fatto illecito civile costituiva anche fatto illecito penale. Inoltre, l'interpretazione era estremamente restrittiva, per “danno non patrimoniale” si intendeva solo il danno morale soggettivo e quindi la sofferenza, i disagi, le ansie ecc. determinate dall'illecito. Questa fu la c.d. concezione tradizionale del danno.

Concretamente le conseguenze del danno si manifestano in una differenza tra la situazione economica del soggetto leso a seguito dell'illecito e lo stato patrimoniale che avrebbe avuto se l'illecito non si fosse realizzato. La tutela quindi, in caso di danno non patrimoniale, non era estesa e non risultava essere efficace in quanto non offriva una riparazione a tutti gli interessi lesi, per esempio quelli di ordine personale. Uno dei primi espedienti utilizzati per superare questo difetto fu quello di tentare di patrimonializzare la lesione di un interesse non patrimoniale, cercando di definire delle conseguenze negative patrimoniali anche quando si era in assenza di un pregiudizio economico diretto.

In secondo luogo, è stato sviluppato dalla giurisprudenza e dalla dottrina il danno biologico. Questa tipologia di danno viene anche definita come danno alla salute, in quanto si tratta della lesione dell'integrità fisica o psichica in sé e per sé considerata indipendentemente dalle sue conseguenze di carattere economico. La Corte costituzionale con la sentenza 184/1986 ha poi determinato che il danno biologico è da considerarsi risarcibile secondo l'articolo 2043 e non l'articolo 2059, in quanto il danno alla salute lede un diritto fondamentale protetto dalla Costituzione all'articolo 32.

Un'ulteriore creazione della giurisprudenza per cercare di ampliare i danni-conseguenza è il danno esistenziale: pregiudizi sofferti dalla personalità individuale anche diversi dall'integrità psicofisica. La Corte di Cassazione si è pronunciata sia nel 2003 che nel 2008, e ha concluso che l'articolo 2059 dovrebbe essere interpretato in termini orientati costituzionalmente. Ciò significa che questa disposizione dovrebbe essere applicata ogni qual volta ci sia una lesione di diritti inviolabili della persona umana. Successivamente si ha avuto un periodo in cui, per tutte le sentenze che avevano ampliato l'interpretazione di questa disposizione, l'articolo 2059 c.c. veniva applicato anche per liti di infimo rilievo, per questo la Corte di Cassazione nel 2008 ha stabilito il requisito della gravità della lesione e la serietà del danno.

L'altro "danno" previsto dall'articolo 2043 e uno degli elementi oggettivi dell'illecito civile è il danno ingiusto.

I.2 L'ingiustizia del danno nell'interpretazione tradizionale: la lesione di un diritto soggettivo assoluto

Nell'articolo 2043 si propone il termine "danno ingiusto" come elemento di fattispecie indicando la lesione di un interesse giuridicamente protetto. La questione principale che riguarda l'antigiuridicità del danno e che ha impegnato la dottrina e la giurisprudenza per decenni, è riuscire a capire come interpretare il termine "ingiusto" e a quali interessi lesi è possibile attribuire questo aggettivo.

Il significato tradizionale è rintracciabile proprio dal significato del termine "ingiusto": questo deriva infatti dal latino *iniustum*, all'interno del quale si rintraccia la parola *ius*, ossia diritto. Nelle prime applicazioni del codice civile, l'interpretazione più diffusa era quella di qualificare come "ingiusto" solo il danno arrecato *contra ius*, contro la legge, quel danno quindi che andava a violare un diritto soggettivo del danneggiato e che non rientrasse nell'esercizio di un diritto in capo al danneggiante – *non iure*. Si può dunque definire, attraverso questa analisi letterale del termine, che "ingiusto" è ciò che si compie violando il diritto altrui e facendo ciò, non si agisce secondo un proprio diritto. Per questo motivo i giuristi utilizzano l'espressione "condotta antigiuridica" per definire il danno ingiusto, quindi in termini generali, l'azione che porta ad avere un contrasto tra quest'ultima e la norma giuridica.

Restando sempre nella concezione tradizionale di questo requisito, questa prevedeva che la condotta antigiuridica presupponesse la violazione di un dovere, che in modo generalizzato era il *neminem laedere*, ossia il dovere di non ledere la sfera giuridica altrui. Però con il passaggio del sistema giuridico italiano di intendere come funzione principale quella riparatoria, e non più quella sanzionatoria, si è spostata l'attenzione dalla condotta antigiuridica, all'esistenza di un comportamento tale da ledere ingiustificatamente un altrui interesse protetto dall'ordinamento giuridico. Come si può anche comprendere dalla lettura dell'articolo 2043 c.c., è il danno ingiusto ad essere uno dei requisiti dell'illecito extracontrattuale, e non la situazione di condotta antigiuridica.

Nella *lex Aquilia* il danno era inteso come “alterazione materiale delle cose di proprietà e dei beni fisici della persona”.² Nella dottrina civilistica dell’età moderna si amplia la visione di lesione estremamente concreta prevista dalla *lex Aquilia*, a favore dei diritti soggettivi assoluti.

In origine era quindi ritenuto ingiusto solamente il danno subito per la lesione di un diritto soggettivo: “situazione giuridica di un soggetto alla quale una o più norme assicurano la possibilità di soddisfare un certo interesse economico o morale”,³ che in più doveva essere assoluto, e quindi un diritto che è possibile far valere verso tutti, *erga omnes*. I diritti soggettivi assoluti, infatti, fanno nascere in capo a tutti gli altri soggetti un generale obbligo di astenersi dal perturbare l’esercizio del diritto da parte del loro titolare. Invece i diritti relativi, ovvero quelli che si fanno valere nei confronti di determinati soggetti, come per esempio il diritto di credito, venivano mantenuti sotto la tutela della disciplina dell’inadempimento. Inizialmente, quindi, l’articolo 2043 tutelava solo i diritti soggettivi assoluti: i diritti reali – la proprietà e i diritti reali limitati: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, servitù prediali; i cc.dd. diritti sui beni immateriali o ex proprietà intellettuale – diritto d’autore, d’inventore, l’insegna, il marchio, ecc.; i diritti della persona – diritto all’integrità fisica, al nome, all’immagine, all’identità, alla vita privata, alla riservatezza, ecc.

Nel campo dei diritti reali, vengono ritenuti “illeciti” tutti quegli atti che danneggiano materialmente la cosa, o la distruggono ma altresì questi diritti possono essere violati nel momento in cui altri si impossessano o dispongono della cosa. A questo proposito è necessario sottolineare come in caso di impossessamento o disposizione della cosa, la piena responsabilità si realizza solo nelle ipotesi di malafede e colpa grave; mentre l’obbligazione, nei confronti del proprietario, di colui che ha agito in buona fede rimane circoscritta all’arricchimento che egli ne ha detratto.

Per quanto riguarda invece i diritti della persona, risultano essere illeciti tutti quegli atti che ledono la vita, l’integrità fisica, la salute e la libertà altrui. La

² Tucci, G. *Il danno ingiusto*. Napoli, Jovene, 1970, p. 42

³ Iudica, G. *Linguaggio e regole del diritto privato*. 20. ed, Padova, Wolters Kluwer CEDAM, 2019, p. 51

violazione del diritto alla salute può avere delle cause anche non prettamente materiali, rientrano anche gli atti o le parole che cagionano uno shock nervoso, turbamenti d'animo di un certo spessore.

Per quanto concerne la libertà altrui, questa viene tutelata contro la costrizione fisica, la minaccia e l'inganno.

Sono illeciti anche i fatti contro l'onore, dalla tutela del quale nascono molte cause di giustificazione, legislative e non, per cercare di evitare l'erosione della libertà di parola; contro la riservatezza, nel momento in cui vengono divulgati i fatti della vita privata di una persona. Questi sono principi di rango costituzionale; la Costituzione all'articolo 15, sancisce l'inviolabilità della "segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione".

Inoltre, sono illeciti i fatti contro la verità personale nel momento in cui vengono diffuse, sul conto di un soggetto, notizie non vere e questo atto lede un interesse di rilevanza ideale o patrimoniale.

Attraverso varie sentenze della Corte di Cassazione, dopo alcune che riconfermano la concezione tradizionale sopra illustrata, si giungerà ad ampliare l'area di protezione dell'articolo 2043 c.c. estendendo la nozione di danno ingiusto oltre la lesione del diritto assoluto.

I.3 Sentenza 2085/1953 della Corte di Cassazione: l'interpretazione restrittiva dell'articolo 2043 c.c.

Il caso che arriva alla Corte di Cassazione riguarda quella che viene definita la “tragedia di Superga”. Il giorno 4 maggio 1949 l'aereo da trasporto della compagnia aerea A.I.i., che stava trasportando la squadra calcistica del Torino, di ritorno da Lisbona dove aveva disputato una partita amichevole, si schianta contro la basilica di Superga, a Torino, a causa di un forte maltempo con nubi basse e raffiche di vento. Lo schianto aereo provoca la morte di tutti i passeggeri: tutti i giocatori della squadra, tre dirigenti, tre allenatori, tre giornalisti e quattro componenti dell'equipaggio.

Ciò su cui si chiede di sentenziare alla Corte di Cassazione è stabilire se “il vettore, in ipotesi responsabile di quel sinistro, sia tenuto al risarcimento dei danni, oltre che nei confronti degli aventi causa dai viaggiatori rimasti uccisi, anche nei confronti di terzi che a lor volta hanno risentito danno per effetto della morte di quelli”.⁴ L'oggetto della contesa è quindi capire se anche l'associazione calcistica ha diritto al risarcimento da parte della compagnia aerea, in quanto la morte dei giocatori ha comportato l'estinzione del suo diritto di ricevere la prestazione già definita.

Nella sentenza in analisi i giudici iniziano la riflessione prendendo in esame la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, che regola le responsabilità nei casi di trasporto di persona, bagagli o beni da parte di aerei. La Convenzione fu sottoscritta e ratificata dall'Italia e successivamente resa esecutiva nel 1932. All'interno di questa e precisamente all'articolo 17, viene esplicitata in modo chiaro la responsabilità del vettore per il danno, per accidente, che possa provocare la morte, delle ferite o lesioni personali ai viaggiatori. Questo, salvo che il vettore provi che ha messo in atto tutte le misure necessarie per evitare il danno, o che non era possibile attuare nessun tipo di precauzione (art. 21).

Dopo aver analizzato i seguenti e altri articoli della Convenzione di Varsavia, i giudici della Corte di Cassazione, sostengono che questa regoli “la

⁴ *Il Foro italiano*, 1953, vol. 76, p. 1806, JSTOR

responsabilità del vettore per l'inadempimento del contratto di trasporto"⁵, trattandosi quindi di una colpa contrattuale, che trova la sua regolazione all'articolo 1218 del codice civile. Ciò che ha instaurato un dubbio per quanto riguarda la possibile applicazione dell'articolo 2043 c.c. a questo caso, è l'articolo 24 della Convenzione, che riporta "(...) ogni azione per responsabilità, promossa per qualsiasi motivo, non può essere esercitata se non alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla presente Convenzione. (...) senza pregiudizio della determinazione delle persone che hanno il diritto d'agire e dei loro rispettivi diritti".⁶ Secondo gli avvocati Marino, Ferri e Vassalli, rappresentanti della società A.l.i., questo articolo esprime come la Convenzione consideri solamente la responsabilità di tipo contrattuale, e non ampli in nessun modo la possibilità di copertura di quella extracontrattuale. La Corte di Cassazione invece, dichiara chiaramente di non essere in linea con questa interpretazione, infatti sostiene che l'espressione "promossa per qualsiasi motivo" chiarifichi come non ha importanza se la responsabilità del vettore derivi da un inadempimento dell'obbligazione o da una colpa aquiliana, perché in entrambi i casi devono venir applicate le disposizioni della Convenzione. Attraverso questa argomentazione i giudici concludono che la Convenzione di Varsavia, nel settore del trasporto, non nega la risarcibilità dei danni fondati sulla responsabilità extracontrattuale. L'unico punto che non appare essere trattato nella Convenzione e che quindi provoca ulteriori riflessioni è a chi "possa spettare, in via esclusiva o in concorso" l'azione di risarcimento. Questo rimane il punto focale della sentenza, in quanto, come sostengono anche i giudici, si sta cercando di sentenziare sulla legittimazione dell'Associazione calcio Torino a "proporre l'azione per responsabilità extracontrattuale, da essa instaurata in relazione alla natura dei danni lamentanti ed indipendentemente dal risarcimento spettante agli aventi causa dei giocatori e dei tecnici che nel sinistro rimasero uccisi".

I ricorsi presentati alla Corte di Cassazione si presentano in tre punti: il primo riguarda specificatamente l'estensione della tutela prevista dall'articolo 2043

⁵ Cass., 4 luglio 1953, n. 2085

⁶ Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, Varsavia, 12 ottobre 1929

c.c.. Fino ad allora, come più volte detto, rientravano all'interno della copertura di questo articolo solo la lesione ai diritti soggettivi assoluti, *erga omnes*, quindi diritti reali, sui beni immateriali e della persona. La richiesta è quella di ampliare questi diritti anche a quelli relativi, quindi ai diritti di credito, ma solo nel momento in cui questi risultino “definitivamente ed irreparabilmente compromessi od annullati in conseguenza del fatto illecito del terzo”. Uno degli esempi di questa situazione è il caso della prestazione di tipo infungibile, cioè quando le qualità personali del debitore sono di rilievo, e questo, per fatto illecito altrui, diviene impossibilitato in modo definitivo ad adempiere all'obbligazione.

All'interno del secondo e terzo punto invece l'Associazione calcistica propone di tener conto di un passaggio dell'ordinamento sportivo per ritenere il caso in questione una lesione di un diritto soggettivo assoluto. Secondo l'ordinamento sportivo, infatti l'Associazione calcistica che ingaggia il calciatore, può disporre di egli come cosa propria, far ricadere il caso in un diritto reale, quello di proprietà, avente quindi diritto alla tutela aquiliana. *In primis*, i giudici della Corte ribadiscono come l'ordinamento sportivo non è recepito nell'ordinamento giuridico e quindi non può essere tenuto in considerazione per sentenziare sulla questione. Per confutare in ogni caso questa possibilità, la Corte fa notare che, se l'associazione sportiva venisse intesa come un'azienda in senso tecnico, ad ogni modo il servizio / la forza lavoro del lavoratore non può intendersi come “di proprietà” dell'imprenditore, in quanto i lavoratori sono parte attiva del rapporto contrattuale, e quindi non possono esserne allo stesso tempo gli oggetti. E ciò non cambia nel momento in cui il calciatore entra a fare parte di una squadra; infatti, questa non si tratta di un bene reale, ma di un insieme di singoli individui che forniscono una certa prestazione. Attraverso queste argomentazioni, i giudici della Corte hanno rigettato le motivazioni che gli avvocati dall'Associazione calcio Torino utilizzavano a sostegno del secondo e terzo motivo di ricorso presentato.

Resta così da analizzare la prima questione, ossia quello riguardante l'articolo 2043 e la sua possibile applicazione al caso in questione. La Corte di Cassazione riprende ciò che esplicava la sentenza pronunciata dai Giudici di appello: il danno, dopo essere stato accuratamente analizzato, risulta essere “indiretto e mediato e per tanto non risarcibile”. Infatti, ai fini della risarcibilità, sia

che questa derivi da colpa contrattuale o extracontrattuale, è necessaria l'evidenza del nesso di causalità, e quindi il danno deve inevitabilmente essere conseguenza sia diretta che immediata dell'inadempimento (art. 1223 c.c.) o del fatto illecito (art. 2056 c.c.). Sia i giudici della Corte d'appello che di Cassazione ritengono che il fatto commesso dalla Società A.l.i. non abbia un nesso di causalità adeguato con la lesione causata secondo il criterio di ciò che normalmente accade. Attraverso questa argomentazione, riportante la mancanza di uno degli elementi oggettivi dell'illecito civile, la Corte dimostra come la disposizione prevista dall'articolo 2043 non può essere applicata.

La sentenza però non si conclude in questo modo, anche se è chiaramente comprensibile in che direzione si stia andando. I giudici continuano con una riflessione che si discosta dalle elaborazioni dottrinali fino ad allora in voga; infatti, sostengono che “(...) l'art 2043 cod. civ. non pone la distinzione fra diritti assoluti e diritti relativi, per cui, anche se con maggior frequenza l'ingiustizia del danno che vale a renderlo risarcibile si profila in relazione alla lesione di diritti assoluti, non è tuttavia da escludere che danno ingiusto possa aversi anche in dipendenza della lesione di un diritto relativo”. Secondo la Cassazione, quindi, è possibile ampliare la tutela aquiliana anche alla lesione di diritti relativi, ma nel caso in questione la Corte ritiene che siano stati lesi due diritti differenti che bisogna definire distintamente per poter capire se entrambi possano avere diritto al risarcimento. I due diritti lesi individuati sono: *in primis*, il diritto assoluto all'integrità personale in capo ai giocatori che nella tragedia perdettero la vita; in secondo luogo, si trova il diritto relativo di credito in capo all'Associazione calcistica in riferimento alle prestazioni sportive degli atleti. Nonostante questi due diritti siano stati lesi esattamente nello stesso momento, non si possono accorpate in un unico diritto; analizzandoli separatamente si può comprendere come il diritto relativo leso sia mediato dalla lesione del diritto assoluto. Su questo punto si basa la non risarcibilità del danno richiesta dall'Associazione calcio Torino.

L'Associazione calcistica, per sostenere la sua tesi, porta in aula due sentenze emesse dalla stessa Corte di Cassazione, cercando di farle valere come “precedente” per il caso in questione. Queste vengono esaminate dai giudici nella sentenza analizzata in questo capitolo. Il primo caso (sentenza n. 2840/1935) tratta

di due ex coniugi, i quali hanno provveduto all'annullamento del matrimonio. In seguito a ciò, era stato deciso che il marito doveva versare un assegno alimentare alla moglie; l'ex marito viene successivamente ucciso da terzi per colpa. La donna chiede quindi il risarcimento dei danni a colui che aveva cagionato la morte dell'ex coniuge. I giudici della Corte stabiliscono che "il diritto agli alimenti è così intimamente collegato con la vita di chi è tenuto a prestarli, da doversi il diritto stesso considerare come immediatamente e direttamente protetto dalla norma", quindi "i danneggiati dalla morte di alcuno dovuta a fatto illecito devono ritenersi tutti coloro che avevano diritto a conseguire dal defunto un'utilità patrimoniale per obbligazione destinata ad estinguersi con la morte dell'obbligato". È proprio il termine "utilità" che viene utilizzato dall'Associazione calcistica per dimostrare come anche la sua utilità di ricevere la prestazione dei giocatori, sia stata irreparabilmente e definitivamente annullata dal fatto illecito che ha provocato la morte dei calciatori. Ma ciò che la Corte aveva pronunciato in quella precedente sentenza era che il diritto di credito leso, affinché possa essere risarcito, deve essere un diritto che si estingue con la morte dell'obbligato così da poter essere conseguenza immediata e diretta in caso di morte del soggetto. Nel caso Superga invece, è chiaro che la prestazione che i giocatori dovevano adempiere, "poteva venir meno in qualsiasi momento (...) per un'infinità di altre cause (...) malgrado le rigorose clausole del contratto di ingaggio".⁷

La seconda sentenza (n. 2411/1940) richiamata dall'Associazione calcistica affronta il caso di due fratelli, co-affittuari di un campo agricolo. Uno dei due muore in seguito ad un incidente stradale; ovviamente essendo legati da un rapporto di fratellanza potevano vantare di una "stretta collaborazione imperniata sulla reciproca familiare fiducia" tale da rendere il soggetto defunto insostituibile. Per questo la Corte nel 1940 aveva stabilito che in via eccezionale il pregiudizio può assumere "carattere diretto allorquando nella configurazione del rapporto contrattuale turbato la posizione del soggetto, poscia colpito dal sinistro, appaia così intimamente congegnata con necessario immediato riguardo alla sua persona da assurgere ad elemento veramente essenziale insostituibile nel fenomeno produttivo". Questo caso, quindi, prevede un rapporto di fratellanza che rende i due

⁷ Cass., 4 luglio 1953, n. 2085

soggetti insostituibili. La situazione però non risulta essere affine a quella dei giocatori di calcio, che nonostante le loro capacità e abilità personali, possono essere rimpiazzati con relativa facilità; infatti, le loro prestazioni, nonostante siano ritenute infungibili, non lo sono in modo assoluto.

Per tutti questi motivi e con tali argomenti, la Suprema Corte di Cassazione, rigetta il ricorso dell'Associazione calcio Torino.

L'articolo 2043 c.c. non viene ampliato alla tutela dei diritti relativi lesi da un soggetto terzo, non tanto per via di un'interpretazione restrittiva della dottrina giurisprudenziale, quanto per la dimostrazione, provata dalla Corte, della mancanza del nesso di causalità. O meglio, la mancata volontà di ampliare i diritti protetti dall'articolo 2043 viene indirizzata in un nesso logico: il diritto leso da un soggetto terzo, sarà sempre condizionato, e quindi mediato, dal danno subito dal soggetto intermedio, in questo modo il danno rimane impossibilitato ad essere immediato e quindi risulta non risarcibile. Questa interpretazione dell'immediatezza del danno sarà poi superata nel 1971 con la sentenza 174 della Corte di Cassazione a sezioni unite.

La sentenza 2085/1953 è stata una decisione di rilievo, perché ha introdotto la possibilità di risarcimento per la lesione di un diritto diverso da quello soggettivo assoluto che rimane però una possibilità limitata dalla concezione e interpretazione del nesso di causalità.

La vicenda del caso Superga è stata ripresa nella relazione sull'amministrazione della giustizia dell'anno 1954 a cura del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, Ernesto Eula; il quale ribadisce come il "danno risarcibile può essere anche la lesione di un diritto di natura personale, oltre che di un diritto obbiettivo assoluto, ma purché questa lesione sia conseguenza immediata e diretta del fatto lesivo". Chiarisce inoltre come il concetto di "immediatezza" del danno non si possa applicare a quel diritto la cui lesione sia conseguenza della lesione di un altro diritto.⁸

⁸ Ernesto Eula, procuratore generale della Corte di Cassazione, *Discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1954*, Società anonima editrice "Temi", Roma, 4 gennaio 1954

I.4 Sentenza 174/1971 della Corte di Cassazione: la tutela aquiliana del credito

Nel corso degli anni '60 molteplici sentenze di primo grado hanno ampliato la tutela aquiliana prevista dall'articolo 2043 c.c. L'insieme di queste simili decisioni ha condotto ad un progressivo cambio di interpretazione conformandosi a quella della dottrina che già aveva dimostrato la tendenza a voler superare la distinzione tra diritti assoluti e relativi in ordine alla risarcibilità della loro lesione. Si riportano di seguito alcune sentenze di primo grado relative a casi che si sono conclusi con la medesima formula, ossia quella della risarcibilità del danno cagionato da terzi; questo a dimostrare come negli anni '60 si sia preparato il terreno per la decisione presa dalla Corte di Cassazione nel 1971 che ha sancito la tutela aquiliana del credito, ribaltando completamente l'orientamento restrittivo del 1953.

Il primo esempio vuole analizzare un caso del 2 luglio 1965 giudicato dalla Corte d'appello di Napoli. Si tratta di una questione che vede una lesione del diritto di credito da parte di un terzo; più specificatamente il terzo aveva indotto un soggetto, legato ad una preliminare compravendita con un altro soggetto, a vendere direttamente a lui il bene. La Corte ha condannato al risarcimento del danno subito dal creditore sia il debitore, che non vendendogli il bene ha inadempito, sia il terzo, che attraverso il suo comportamento aveva cagionato un danno patrimoniale ad una delle parti del contratto.

Una seconda decisione nella stessa direzione è quella della Corte d'appello di Cagliari il 28 marzo 1969. Il caso vede protagonista un pastificio, il quale aveva dovuto chiudere per un tempo prolungato a causa di una improvvisa interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica. La sospensione del servizio non era dovuta ad una responsabilità del gestore ma alla colpa di un soggetto terzo: un'impresa edile che aveva guastato il conduttore che trasportava l'energia. Il pastificio aveva richiesto il risarcimento al terzo che fu accolto dalla Corte, andando così a creare un ulteriore "precedente" della tutela aquiliana del credito.

Come queste due sentenze di primo grado sopra citate, tante furono le decisioni di vari giudici che, valutando il caso concreto sottoposto loro, hanno a più riprese affermato l'applicabilità dell'articolo 2043 c.c. alla lesione dei diritti relativi, e, nello specifico, a quello di credito. Per questo motivo durante gli anni

che trascorsero tra la sentenza del caso Superga (1953) e quella del caso Meroni (1971), la dottrina ha cambiato la propria interpretazione di “danno ingiusto”. Anzi, la decisione presa nella sentenza 174/1971, ossia quella di realizzare la tutela aquilina del credito, è stata una risposta alla “necessità di coerenza sistematica, dinanzi alle acquisizioni giurisprudenziali sul punto della risarcibilità del danno in discussione in casi determinati”, come viene ribadito dalla Corte d’appello di Napoli nella sentenza del 1965 sopra citata.

La sentenza di Cassazione n. 174 del 1971 esamina la seconda tragedia che colpisce la squadra di calcio del Torino, avvenuta il 15 ottobre 1967, quando Gigi Meroni, uno dei calciatori della squadra, venne investito nel centro di Torino da un giovane neopatentato. In seguito a questo incidente, l’associazione calcistica decideva di presentarsi nuovamente in tribunale per chiedere il risarcimento della lesione del diritto di credito, leso dall’uccisione del soggetto che doveva adempiere alla prestazione prestabilita, cagionata dal terzo che aveva provocato la morte dell’atleta. Una delle argomentazioni prevalenti dell’Associazione calcistica era nuovamente, come nel caso Superga, quella dell’infungibilità della prestazione alla quale il calciatore avrebbe dovuto adempiere e quindi, alla insostituibilità dello stesso; perciò, richiedeva il risarcimento per la perdita irreparabile relativa al trasferimento del giocatore.

Nella sentenza 174/1971 la Corte di Cassazione si discosta dalla concezione tradizionale della tutela aquiliana che era già in fase di erosione come dimostrano le sentenze di merito, di cui sopra sono riportati alcuni esempi. Una delle motivazioni addotte dalla Corte, che già dal caso Superga si poteva prevedere, riguarda la natura dell’articolo 2043 c.c., il quale “non consente di assumere come un dato certo e decisivo la rigida contrapposizione dei diritti assoluti ai diritti relativi, al fine di limitare ai primi la tutela aquiliana, negandola ai secondi”.⁹

Questa tipologia di tutela nei confronti dei diritti di credito risulta anche essere compatibile con il principio della relatività degli effetti contrattuali. Questo caposaldo dell’istituto del contratto è previsto all’articolo 1372 c.c., il cui secondo comma recita “Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”. Ciò significa che il contratto non produce effetti diretti nella sfera

⁹ Cass., 26 gennaio 1971, n. 174

giuridica di un soggetto terzo; possono essere prodotti però i cc.dd. “effetti riflessi” in capo ai terzi, nel momento in cui, per esempio, viene trasferito un diritto da un individuo ad un altro, mutandone così il titolare; così facendo tutti i soggetti terzi che avevano a che fare con il titolare precedente, devono ora confrontarsi con il nuovo individuo. Le due eccezioni a questo principio previste dall’ordinamento sono quelle di cui all’articolo 1411 c.c., che disciplina il contratto a favore di terzi, e all’articolo 1415 c.c., che regola gli effetti della simulazione del contratto rispetto a terzi.

Nonostante oggi si possa affermare la compatibilità della tutela aquiliana del credito con il principio di cui all’articolo 1372 c.c., molti furono i giudici che, contrari all’ampliamento della tutela extracontrattuale ai diritti relativi, sostenevano come quest’ultima non potesse essere conciliabile con il principio della relatività degli effetti contrattuali. Mentre, coloro che erano in disaccordo con questa presunta incompatibilità, non si esprimevano nel merito delle loro motivazioni; un esempio è la sentenza più volte citata della Corte d’appello di Napoli del 1965, la quale ha completamente evitato di affrontare questo problema. È quindi grazie alla Corte di Cassazione a Sezioni unite che viene chiarito questo punto; i giudici affermano infatti come sia illegittimo utilizzare il secondo comma della disposizione 1372 c.c. “per trarne che i terzi possano, senza subire conseguenze, interferire, con il loro comportamento illecito, nelle situazioni giuridiche costituite, in testa ai contraenti, per effetto del contratto.”

Ciò che aveva bloccato l’ammissibilità della tutela aquiliana del credito nel 1953 era stata, come detto più volte, l’interpretazione del concetto di immediatezza del nesso di causalità tra danno e pregiudizio. Nella sentenza che definì il caso Superga, i giudici avevano constatato come la lesione del diritto di credito subita dall’Associazione calcistica non risultava essere immediata al danno, in quanto era stata appunto mediata dalla lesione del diritto soggettivo assoluto dell’integrità fisica. E attraverso proprio questa motivazione, era stato deciso per il rigetto della richiesta di risarcimento.

Il punto di grande novità, sul quale la Corte di Cassazione si esprime in questa sentenza, riguarda proprio questo elemento. La Corte, nella sentenza 174/1971, capovolge completamente l’interpretazione dell’articolo 1223 c.c. cui

rinvia l'articolo 2056 c.c. Infatti, sostiene come "il nesso immediato e diretto (...) non può aprioristicamente escludersi per il solo fatto che l'unico evento lesivo attinga il diritto del creditore per il tramite della lesione del diritto del debitore alla propria vita". Le Sezioni unite mettono in evidenza come la norma dell'articolo 1223 c.c., quando utilizzata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, sia stata distorta dalla sua connaturale funzione, ossia quella di sancire l'immediatezza e l'effetto diretto tra il danno e il pregiudizio, per restringere il campo del risarcimento. Ed è stata invece utilizzata per negare il risarcimento del danno provocato da fatto illecito di terzi, andando a riproporre, attraverso l'elemento del nesso di causalità, la tradizionale concezione di differenziazione di diritti assoluti e diritti relativi nell'ambito della tutela aquiliana.

Oltrepassato l'ostacolo dell'articolo 1223 c.c., la Corte di Cassazione individua alcuni limiti, per far sì di circoscrivere una nuova area entro la quale la lesione possa essere considerata come conseguenza immediata e diretta del fatto illecito del terzo.

Il primo principio generale è quello che il danno, affinché possa essere risarcito, deve essere "attuale". Nel capitolo precedente si era già fatto riferimento all'ipotesi in cui la morte del debitore, causata da fatto illecito di terzi, provocava anche l'estinzione dell'obbligazione. Si pensi alla sentenza n. 2840 del 1935 precedentemente citata, la quale aveva previsto il risarcimento del danno alla ex moglie cagionato dall'uccisione dell'ex-coniuge obbligato a versarle un assegno alimentare. La stessa Corte aveva stabilito come il diritto agli alimenti era prettamente legato alla vita del soggetto: la morte determina in questo caso l'estinzione dell'obbligazione; per queste ragioni il danno subito dalla ex-moglie doveva essere risarcito. Tuttavia, quando si esce da questa fattispecie, non sempre si può sostenere che la morte del soggetto abbia come conseguenza diretta l'estinzione dell'obbligazione; per esempio, non si può cercare di rendere risarcibile il danno che potrebbe derivare nel momento in cui gli eredi, ai quali è stato trasferito il debito, non dovessero adempiervi. In questi casi il danno viene definito come "eventuale", e non rientra quindi nella condizione per cui il danno deve essere risarcito.

In secondo luogo, va esaminata la condizione della insostituibilità del debitore che comporta una perdita irreparabile e definitiva per il creditore. Nella sentenza in esame, il criterio riflette un orientamento giurisprudenziale che prevede che “l’ accertata sostituibilità del debitore varrebbe ad interrompere il nesso di immediatezza tra fatto lesivo del terzo e danno del creditore”.¹⁰ Nell’interpretazione di parte della dottrina, il concetto di cui sopra è un errore giuridico; il danno è da considerarsi sempre diretto o sempre indiretto, questa qualità del danno non può variare rispetto alla insostituibilità o meno del debitore. Nel caso concreto in questione, il calciatore Meroni viene sostituito dalla riserva Facchin: dimostrazione che, per quanto le prestazioni degli atleti possano essere considerate infungibili, non lo sono in modo assoluto. L’insieme delle valutazioni perseguite per dimostrare la sostituibilità o la insostituibilità del soggetto servono a determinare l’ammontare del danno e la sua effettività.

Stabilendo che il danno deve presentare questi due caratteri per poter essere ritenuto risarcibile, l’attualità e la certezza, la Corte ha fatto in modo di evitare il possibile utilizzo del nesso di causalità come elemento per determinare la risarcibilità o meno del danno e allo stesso tempo “impedire una indefinita propagazione dei danni risarcibili”.

Attraverso queste argomentazioni la Corte di Cassazione a Sezioni unite accoglie la richiesta di risarcimento all’associazione calcistica del Torino per la lesione del proprio diritto di credito, cagionata dall’uccisione per via di terzi di uno dei suoi atleti. La sentenza n. 174 del 26 gennaio 1971 amplia così la tutela aquilana anche ai diritti di credito in conseguenza alla morte del debitore, che doveva adempiere ad una prestazione di carattere personale, cagionata da fatto illecito di terzi.

Il giorno 11 giugno 1973 si conclude la questione Meroni grazie alla sentenza della Corte d’appello di Genova, la quale propone nuove motivazioni e argomentazioni sulle quali riflettere per dimostrare o meno il possibile risarcimento del danno alla s.p.a Torino accertato dalla Corte di Cassazione.

La Corte esamina nuovamente il caso e cerca di delimitare in modo più specifico i danni che hanno colpito in maniera diversa gli introiti della società calcistica.

¹⁰ Busnelli, F. D., *Il Foro Italiano*, maggio 1971, Vol. 94, p. 1292

Infatti, la Cassazione, nel momento in cui aveva sancito la tutela aquiliana del credito con la storica sentenza n. 174 del 1971, non aveva esaminato le varie componenti del credito che derivavano dalle prestazioni del giocatore, aveva invece riconosciuto un generale risarcimento del credito. La Corte d'appello di Genova intende svolgere un'analisi più approfondita di cosa possa significare la morte del debitore in termini di perdite per il creditore in questo caso specifico.

Le prestazioni fornite da un calciatore di grandi capacità, come lo era Meroni, attribuiscono alla azienda calcistica un valore molto elevato, in quanto se questa decidesse di cedere il proprio atleta riceverebbe da questo trasferimento una somma considerevole. La prestazione dell'atleta può essere esaminata in due accezioni: l'esercizio concreto dell'attività e il vantaggio patrimoniale ricavato dall'azienda nel momento in cui il calciatore viene ceduto ad altra società calcistica. Secondo la Corte è di estrema importanza suddividere ed analizzare separatamente queste due componenti della prestazione, in quanto possono concorrere o meno alla decisione di ammissibilità del risarcimento ai sensi dell'articolo 2043 c.c.

La Corte di Cassazione riconosceva il diritto al risarcimento del danno, perché aveva appurato che sussistevano tre condizioni necessarie: alla morte del giocatore ne è conseguito l'estinzione dell'obbligazione in quanto le prestazioni si basano su un rapporto di fiducia e sulle sue qualità personali particolari. Inoltre, la perdita subita dal creditore deve essere irreparabile e definitiva, ciò significa che il creditore non può ricevere da altri quelle determinate prestazioni avendo lo stesso vantaggio economico. E come ultima condizione necessaria ai fini dell'applicabilità della tutela aquiliana alla lesione del diritto di credito, è essenziale che sussista il criterio della insostituibilità del debitore; tale requisito non risulta essere valido nell'ipotesi in cui il creditore riesca a procurarsi da altri soggetti, dietro un corrispettivo meno gravoso, prestazioni "eguali od equipollenti".

In aggiunta, i tre requisiti di cui sopra devono essere provati; infatti, l'attore che richiede la condanna generica al risarcimento ha l'onere di fornire gli elementi probatori. Invece, nell'ipotesi di lesione di diritti assoluti, questo onere non è necessario, in quanto la prova dell'esistenza del danno si trova nella natura stessa del diritto leso. In quanto assoluto, il diritto fa nascere in capo a tutti gli altri soggetti

un obbligo di astensione, quindi l'azione illecita del soggetto terzo comporta indubbiamente l'esistenza del danno.

La s.p.a. Torino calcio sottolinea come il calciatore Meroni era quotato in maniera elevata sul mercato calcistico e questo avrebbe comportato in futuro un alto guadagno per la cessione del calciatore ad un'altra società calcistica. Tuttavia, la Corte di Genova, riprendendo anche uno dei principi sostenuti dalla Cassazione riportati nei paragrafi sopra, sostiene che il danno, affinché possa ritenersi risarcibile, deve provocare una perdita alla società in quanto obbligata ad ingaggiare un nuovo calciatore, dietro un corrispettivo più gravoso, ai fini di mantenere la stessa efficienza della squadra e lo stesso reddito della società. In questo modo la Corte non ritiene ammissibile il risarcimento per l'eventuale danno derivante dalla possibile cessione futura di Meroni perché questa ipotesi non sussiste. Il danno non può ritenersi risarcibile se l'impresa si è "organizzata in modo da assicurare la immediata normale prosecuzione dell'attività, sostituendo con altro collaboratore quello deceduto, senza incontrare maggiori spese".¹¹ Questo perché la risarcibilità del danno è definita dall'onere, pagato dal creditore, speso per assumere un nuovo collaboratore affinché si mantenga l'efficienza dell'impresa. Tuttavia, nel caso Meroni, questa ipotesi non si verifica. Durante la stagione calcistica successiva alla morte del giocatore in questione, quella degli anni 1967/1968, l'impresa Torino calcio ha avuto degli introiti maggiori di quelli ottenuti durante la stagione precedente. In più la squadra si classifica al secondo posto, aumentando quindi l'efficienza e proprie capacità, forse grazie anche all'introduzione di Facchin: giocatore che ha sostituito nell'immediato Gigi Meroni, il cui corrispettivo era anche inferiore a quello che veniva conferito al giocatore deceduto.

Anche nel caso si analizzasse il valore che la società calcistica avrebbe potuto ricavare dalla cessione del calciatore ad un'altra società, questo risulterebbe essere eventuale, in quanto sarebbe acquisibile solo nel momento in cui la società cedesse il contratto di lavoro subordinato sottoscritto con il proprio giocatore. Inoltre, non è detto che la società avrebbe aumentato automaticamente il proprio patrimonio sociale; infatti solitamente, al trasferimento di un atleta corrisponde la

¹¹ Pardolesi, R., *Il Foro Italiano*, marzo 1978, Vol. 101, p. 833

sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato con un altro, al fine di mantenere stabile l'efficienza della squadra.

Per questi motivi la Corte di Genova rigetta la richiesta della s.p.a. Torino calcio della domanda generica al risarcimento del danno. Sarebbe stato compito della società calcistica provare come gli introiti maggiori di quella stagione derivavano da altri fattori e che l'efficienza della squadra risultava essere inferiore rispetto a quando giocava il calciatore Meroni.

I.5 Sentenza 6506/1985 della Corte di Cassazione: la tutela della perdita di *chance*

Dalla nascita della tutela aquilana del credito, andando così ad ampliare la protezione prevista dall'art. 2043 c.c., si è sviluppata una giurisprudenza molto incline ad espandere ulteriormente questa tutela anche ad altri diritti, soprattutto quelli che diventano più rilevanti all'interno della società. Uno di questi è la *chance*, la cui perdita per fatto illecito altrui viene oggi protetta dall'articolo 2043 c.c. Una delle sentenze principali riguardante questo diritto è la n. 6506 del 1985 della Corte di Cassazione, la quale stabilisce dei parametri più oggettivi ai fini di capire in che ipotesi il risarcimento deve essere elargito.

La sentenza riguarda il caso di un soggetto che aveva partecipato a due concorsi superandone uno e accedendo alla prova orale dell'altro; in seguito viene assunto perché risultato vincitore del primo concorso ma gli viene preclusa la possibilità di partecipare alla prova orale del secondo in quanto risultava già essere un dipendente. Successivamente, dopo essersi licenziato dalla posizione che era riuscito ad ottenere, chiede l'adempimento all'ente dell'obbligo di fargli sostenere la prova orale, dalla quale, in un primo momento, era stato escluso. Il tribunale aveva dichiarato illegittima l'azione dell'ente e quindi concesso la possibilità al soggetto leso di richiedere il risarcimento per il danno subito per colpa dell'esclusione dalla prova orale del concorso. La richiesta del soggetto leso viene respinta in seconda iure, per l'impossibilità di accertare se effettivamente avrebbe superato la prova orale e quindi se avrebbe ottenuto sviluppi economici positivi. Infatti, parte della motivazione recita "il danno di cui si discute è un danno meramente eventuale (addirittura ipotetico). Ma è noto che connotato estrinseco del danno (...) è anzitutto quello della certezza: il danno, cioè, per essere liquidato dal giudice, deve essersi concretamente verificato, non essendo sufficiente la sua probabilità o possibilità".¹²

La Corte di Cassazione attraverso la sentenza in esame, si discosta da questa interpretazione di certezza così ristrettiva e sostiene che nel caso in questione esiste

¹² Tribunale di Firenze, 1979, n. 421

un danno al diritto all'integrità del patrimonio derivante dalla perdita di *chance* per non aver sostenuto la prova orale.

L'elemento probatorio ai fini di rilevare la sussistenza della "certezza" del danno è la dimostrazione che la *chance* fosse superiore al 50%: le possibilità favorevoli devono essere maggiori di quelle sfavorevoli e in questo modo risultano essere serie per costituire un pregiudizio certo. La Corte però si spinge anche oltre l'affermazione di questo criterio per provare la "possibile certezza" della lesione. Infatti, sostiene la possibilità di risarcimento per la perdita di *chance* come un elemento autonomo, distinto quindi dal pregiudizio finale. Già in una sentenza del 1983, la n. 6909, la stessa Corte aveva concluso come l'articolo 1223 c.c. non restringe la possibilità di risarcimento ai soli casi di lesione dell'entità pecuniaria ma "costituisce entità patrimoniale anche una situazione cui è collegato un reddito probabile (...); il fatto che la situazione sia idonea a produrre solo probabilmente e non con assoluta certezza il reddito ad esso rannodato influisce non sull'esistenza, ma sulla valutazione del danno risarcibile".

La valutazione della perdita della *chance* parte dalla constatazione che il danno è certo; quindi, che la possibilità favorevole era superiore di quella sfavorevole; tuttavia, da questo punto in poi, per determinare la risarcibilità della perdita, serve un'accurata valutazione degli esperti che tenga conto di tutti i fattori, tutte le circostanze probabili che incidono sulla probabilità delle possibilità e che le rendano favorevoli o meno.

Nel caso in questione il ricorrente "ha sempre chiesto il risarcimento di un danno immediato e non di un danno futuro, conseguente al mancato e ipotetico superamento dell'esame". Questa richiesta è per la Cassazione legittima, perché avendo superato già il 50% dell'esame del concorso, il soggetto presentava più del 50% di probabilità favorevoli di assunzione. Anche se si guarda ad altri fattori, questa probabilità può essere accertata, infatti solo 24 concorrenti su 91 non passarono la prova orale, quindi anche in questo caso c'erano probabilità più alte del 50% per il ricorrente di essere assunto.

La perdita della possibilità di essere assunto ha come conseguenza automatica la perdita del risultato che il soggetto avrebbe potuto raggiungere e questo è traducibile in futuri e probabili guadagni. Dal momento che si è provato il

superamento del 50% delle probabilità favorevoli, la perdita può essere considerata come una lesione del diritto all'integrità del patrimonio, una perdita che risulta quindi essere da "danno emergente (...) di una possibilità attuale, e non di un futuro risultato".¹³

A seguito di queste analisi, il danno non va "commisurato alla perdita del risultato" quindi all'ammontare dei guadagni che avrebbe ottenuto se fosse stato assunto, ma "alla mera possibilità di conseguirlo". Nel caso in cui ci fosse incertezza nei criteri da applicare per concludere una somma corrispettiva del risarcimento, si applica l'articolo 1226 c.c. (ripreso anche dall'art. 2056 c.c.) che recita che nel momento in cui "il danno non può essere provato nel suo deciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa". In questo modo la Corte fa notare come il tribunale, col sostenere che, essendo impossibile riuscire a quantificare l'ammontare del danno, non era possibile il risarcimento, aveva violato l'articolo 1226 c.c.

Per queste ragioni la Corte di Cassazione annulla la sentenza del tribunale con rinvio ad altro giudice che dovrà tener conto e applicare il nuovo principio.

¹³ Princigalli A.M., *Il Foro italiano*, 1986, vol. 109, no. 2

I.6 Sentenza 500/1999 della Corte di Cassazione: la risarcibilità dell'interesse legittimo leso da atto amministrativo illegittimo

Il nostro ordinamento giuridico prevede la distinzione tra i diritti soggettivi e gli interessi legittimi.

Originariamente i diritti soggettivi venivano riassunti attraverso la definizione di “facoltà di agire”, una esplicazione che poggiava sul diritto di proprietà; quindi, veniva considerato titolare di un diritto soggettivo colui che poteva agire in un certo modo, poteva godere e disporre della cosa liberamente. Altra caratteristica dei diritti soggettivi era quella della “pretesa”: il soggetto titolare di un diritto soggettivo è colui che poteva pretendere, esigere qualcosa da qualcun altro; il modello alla base era in questo caso quello del diritto di credito; infatti, il creditore poteva pretendere dal debitore l'adempimento dell'obbligazione. Come è possibile comprendere, è complicato trovare una definizione esatta di questo concetto e principalmente perché all'interno dell'ordinamento si trovano sempre più situazioni in cui si parla di diritto soggettivo ma anche perché le basi delle passate interpretazioni, proprietà e credito, hanno sviluppato una complessità maggiore impedendo la possibilità di riassumerle con i concetti di “facoltà di agire” e “pretesa”.

Tuttavia, ci sono due caratteristiche che accomunano tutti i diritti soggettivi: la prima è l'attribuzione di un potere (di pretendere, di impedire, di rivolgersi al giudice), la seconda è la tutela primaria e diretta dell'interesse che il soggetto titolare di questi diritti vanta. Per queste ragioni la definizione che oggi chiarisce il concetto di diritto soggettivo è: “un insieme di pretese, facoltà, immunità e poteri riconosciuti al singolo per la soddisfazione di un suo interesse secondo il suo libero apprezzamento”.¹⁴

Per quanto riguarda gli interessi legittimi invece, una definizione completa e unitaria non è ancora stata conseguita; si può affermare che siano situazioni giuridiche soggettive di cui i privati sono titolari e che trovano il loro ambito di tutela nel diritto amministrativo.

I titolari di interessi legittimi hanno a disposizione tutta una serie di possibilità per muovere dei meccanismi di controllo sull'attività della pubblica amministrazione;

¹⁴ Trimarchi, P., *Istituzioni di diritto privato*. 23 ed., Giuffrè, 2020, p. 49

la tutela di questi interessi è affidata al giudice amministrativo. La Costituzione, in più articoli, prevede la protezione degli interessi legittimi e specificatamente all'articolo 24, che esprime la generale possibilità di agire in giudizio per la tutela di questi interessi; all'art. 103, che individua gli organi di giustizia amministrativa come competenti nella tutela degli interessi legittimi. E ancora all'art. 113 che recita al primo comma "contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa".

È inoltre noto come la tutela ai sensi dell'articolo 2043 c.c. nasce per la protezione dei diritti soggettivi; nella sentenza in analisi in questo capitolo si intende esaminare come è nata la tutela aquiliana della lesione degli interessi legittimi cagionata da un atto illegittimo della pubblica amministrazione.

La sentenza n. 500 del 22 luglio 1999 della Corte di Cassazione risolve una controversia tra un soggetto privato, il signor Vitali, e un organo pubblico, il Comune di Fiesole. Le due parti avevano stipulato una convenzione di lottizzazione nell'anno 1964; successivamente, nel 1971, il Comune aveva adottato un nuovo piano regolatore generale, all'interno del quale non venne inclusa l'area di proprietà del Vitali, soggetta alla convenzione, nelle zone edificabili. Nell'anno 1984 viene adottata dal Comune una variante del P.R.G. che comporta l'impossibilità di realizzare la convenzione.

Il Consiglio di Stato nel 1990 aveva annullato il P.R.G. vigente, in quanto presentava un difetto di motivazione, che sarebbe stata necessaria ai fini della legittima inosservanza della convenzione stipulata con il signor Vitali da parte del Comune. Il tribunale di Firenze condannava il Comune di Fiesole al risarcimento dei danni per il mancato inserimento nel P.R.G. dell'area di proprietà del Vitali e quindi "dovevano essere risarciti i pregiudizi economici subiti nel periodo di vigenza del piano originario", 1971-1984, "che aveva illegittimamente impedito la realizzazione della lottizzazione".

Alla Corte di Cassazione ricorreva il Comune di Fiesole, il quale contestava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto era stato leso un interesse legittimo del soggetto e quindi, come previsto dalla legge, sarebbe dovuto spettare al giudice amministrativo esaminare e sentenziare questo caso.

Il Comune ribadiva anche come nel 1984 avesse rivisto il P.R.G. del 1971 e da quel momento aveva stabilito come l'area del Vitali avesse una "destinazione incompatibile con l'attuazione della lottizzazione". In più il ricorrente sosteneva che il P.R.G. del 1971 era stato riadottato, nonostante l'annullamento da parte del Consiglio di Stato, perché il Comune aveva motivato le ragioni per le quali l'area del Vitali non era stata posta sotto le zone edificabili; infatti, stabilisce che la stessa era destinata a verde agricolo, e quindi aveva potuto riadottare l'atto emendato del vizio accertato.

La Corte di Cassazione inizia la sua analisi del caso precisando come la volontà del privato di realizzare iniziative edificatorie lo rende, nei confronti della pubblica amministrazione, titolare di un interesse legittimo. Anche nel caso in cui venga stipulata una convenzione di lottizzazione, la posizione giuridica del privato rimane sempre quella di essere a capo di un interesse legittimo. Questo chiarimento della Corte ha come fine quello di ribadire, già all'inizio della sentenza, che l'esistenza di una convenzione di lottizzazione non muta la posizione del soggetto in titolare di diritto soggettivo.

Inoltre, anche il fatto che l'atto della pubblica amministrazione sia stato annullato perché illegittimo e lesivo nei confronti degli interessi legittimi del privato, non varia la posizione di quest'ultimo nei confronti del potere dell'atto.

La questione principale della sentenza riguarda la possibilità di risarcimento, ai sensi dell'articolo 2043 c.c., della lesione degli interessi legittimi di un soggetto dovuti ad atto illegittimo della pubblica amministrazione. Nel corso del tempo la Corte ha sempre giudicato in modo negativo queste tipologie di richieste, non ritenendo praticabile la protezione degli interessi legittimi dall'articolo 2043 c.c.

Tuttavia, la Corte in questa sentenza dichiara come si deve discostare dalla passata e tradizionale interpretazione dell'articolo; la stessa elenca quattro motivazioni fondamentali che l'hanno portata a questo cambiamento così radicale.

In primis, la Corte non può negare come la dottrina stia, da vari decenni, criticando e denunciando la quasi totale immunità della pubblica amministrazione nel momento in cui compie la propria funzione in modo illegittimo.

In secondo luogo, è la stessa Corte che da tempo sta estendendo i casi di tutela ai sensi dell'art. 2043 c.c., e quindi reputa di dover esaminare la possibile apertura agli interessi legittimi nei rapporti tra privati e P.A.

Vanno poi considerate le perplessità sull'argomento in analisi sollevate dalla Corte costituzionale e, infine, rilevante importanza assume nel ragionamento della Corte, l'emanazione del decreto legislativo n. 80 del 1998 che ha modificato il criterio di attribuzione dei casi tra giudice ordinario e amministrativo. Prima di questa data la ripartizione era basata sulla natura giuridica dell'oggetto della disputa: se era un diritto soggettivo, la giurisdizione era quella del giudice ordinario, se era un interesse legittimo, spettava al giudice amministrativo. Il d.lgs. 80/1998 prevede la possibilità di attribuire la competenza esclusiva per materia ad uno dei due giudici prescindendo dalle circostanze, andando così a parificarne i poteri. In questo modo il legislatore ha attribuito, per quanto concerne i settori sui quali il giudice amministrativo detiene la giurisdizione esclusiva, "il potere di disporre (...) il risarcimento del "danno ingiusto", potere che prima spettava al giudice ordinario.¹⁵

Il tradizionale ostacolo al risarcimento del danno prodotto da atto illegittimo della pubblica amministrazione si può suddividere in due sotto settori: il primo riguarda il carattere puramente formale di tale azione. Infatti, come si è già accennato, i diritti soggettivi e gli interessi legittimi erano ripartiti tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa. Il giudice amministrativo poteva annullare l'atto illegittimo mentre quello ordinario poteva applicare l'articolo 2043 c.c.

In secondo luogo, sorge anche un problema dal punto di vista sostanziale, in quanto come più volte si è potuto comprendere da questa analisi, l'interpretazione tradizionale dell'articolo 2043 c.c. prevede di ritenere come "danno ingiusto" solo quello che lede un diritto soggettivo; un danno che sia *non iure*, e quindi illegittimo perché non previsto dall'ordinamento giuridico, e *contra ius*, e quindi che leda un diritto soggettivo protetto dall'ordinamento stesso.

¹⁵ Decreto legislativo. *Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.* 31 marzo 1998, n. 80

Per quanto concerne il primo profilo di problematicità, cioè quello del difetto assoluto di giurisdizione, la Corte di Cassazione procede ad un'analisi che prende un "diverso indirizzo" rispetto alla tradizionale visione. Innanzitutto, viene spostata l'attenzione della risarcibilità degli interessi legittimi sul piano del merito: la Corte ritiene che il privato che presenta una domanda di risarcimento al giudice fa valere un diritto soggettivo, e in questo caso la giurisdizione del giudice ordinario è in piena regola con le norme del nostro ordinamento. E sarà quest'ultimo a dover "stabilire, giudicando nel merito, sia se tale diritto esista e sia configurabile", sia se sussistano tutti gli altri criteri necessari al fine di applicare l'articolo 2043 c.c.: il comportamento illecito di colui che ha cagionato il danno e se la lesione possa far insorgere un'obbligazione risarcitoria. Attraverso questa tipologia di interpretazione rimane sempre ferma la visione restrittiva dell'articolo 2043 c.c. in quanto si fa sempre riferimento ad una lesione di un diritto soggettivo per far sì che il danno possa essere ritenuto "ingiusto" mentre si esclude la possibilità di ampliare quest'area anche alla lesione degli interessi legittimi.

La Corte di Cassazione quindi si fa carico di rivedere la natura sostanziale del problema, andando in questo modo a mutare l'interpretazione dell'articolo 2043 c.c. Quest'operazione risulta essere piuttosto coerente con le passate sentenze emesse dalla stessa Corte, che più volte ha ritenuto risarcibili i danni diversi da quelli derivanti dalla lesione di diritti soggettivi. La giustificazione di tale manovra argomentativa è che l'articolo 2043 c.c. presenta una clausola generale, l'unica specificità che enuncia è che il danno per essere risarcibile deve essere "ingiusto", e all'interno di questo termine possiamo raggruppare tutte quelle ipotesi che portano ad una lesione di tutti quegli interessi a cui l'ordinamento giuridico attribuisce rilevanza.

Più volte è stata ampliata anche la protezione di cui all'articolo 2043 c.c. agli interessi legittimi "mascherandoli" da diritti soggettivi. Quest'intervento è stato possibile nel momento in cui si evidenzia l'interesse materiale sottostante all'interesse legittimo. Quest'ultimo rappresenta quella posizione di vantaggio di un privato "in relazione ad un bene della vita oggetto di un provvedimento amministrativo e consistente nell'attribuzione a tale soggetto di poteri idonei ad

influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione dell'interesse del bene".¹⁶

Un'estensione della tutela aquiliana agli interessi legittimi era stata positivamente valutata nei casi in cui la pubblica amministrazione non rispettava i limiti esterni di discrezionalità, come l'omissione di svolgere attività di vigilanza o informazione, andando in questo modo a cagionare dei danni a soggetti terzi.

Gli interessi legittimi vengono distinti in "oppositivi", la cui protezione è necessaria per evitare un provvedimento sfavorevole e mantenere quindi lo *status quo* della sfera giuridica del soggetto e del suo patrimonio, e in "pretensivi", per trarne un provvedimento favorevole e portare uno sviluppo alla sfera giuridica e patrimonio. La situazione degli interessi legittimi oppositivi è estremamente particolare perché nel momento in cui un privato ottiene una posizione di vantaggio grazie ad un provvedimento amministrativo, come può essere una concessione, un'autorizzazione, risulta essere titolare di un "interesse legittimo oppositivo alla illegittima rimozione della stessa situazione del quale si avvale (...) per ottenere la reintegrazione del dell'eventuale pregiudizio patrimoniale sofferto".¹⁷ In queste ipotesi non si riesce quindi neanche a trovare una giurisdizione piena di uno dei due giudici in quanto si tratta sempre di interessi legittimi e quindi di competenza del giudice amministrativo, ma allo stesso tempo la sostanza si ravvicina di più ad un diritto soggettivo. Al verificarsi di queste ipotesi si è proceduto nella maggior parte dei casi alla trasfigurazione degli interessi legittimi in diritti soggettivi.

Gli interessi legittimi pretensivi, che vengono definiti dalla dottrina "diritti in attesa di espansione", rimangono quelli esclusi dalla tutela dell'articolo 2043 c.c. Tuttavia, in alcuni casi è stata riconosciuta la tutela aquiliana anche a questa tipologia di interessi, come nell'ipotesi di lesione da fatto-reato andando ad applicare l'art. 185 c.p., il quale non richiede l'ingiustizia del danno.

Ad entrambe le tipologie di interessi legittimi è stata, in varie modalità e attraverso differenti percorsi, applicata la tutela aquiliana, per questo la Corte ribadisce come "il principio risulta ormai vacillante, e che sono maturi i tempi per una sua radicale revisione".

¹⁶ Cass., 22 luglio 1999, n. 500, p. 8

¹⁷ Cass., 22 luglio 1999, n. 500, p. 9

Di rilievo è anche la situazione relativa alle materie di competenza del diritto comunitario. Quest'ultimo non riconosce la distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, per questo era stato accordato l'ampliamento della risarcibilità a interessi lesi da "atti compiuti in violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici di lavori o di forniture".¹⁸ Grazie a questa spinta da parte della giurisdizione comunitaria si era aperta la possibilità di espandere la risarcibilità anche ad altri settori così da conformare il diritto interno con quello comunitario. La Corte però non ha perseguito per questa via, utilizzando tuttavia l'*input* per apportare le modifiche che vengono espressamente formulate nella sentenza n. 500 del 1999.

Più volte il legislatore ha tentato di evidenziare come la normativa vigente all'epoca in relazione alla protezione della lesione di interessi legittimi cagionata dall'esercizio illegittimo della pubblica amministrazione non risulta essere efficace, o meglio non esistente, lasciando questa situazione priva di tutela. Attraverso delle leggi e dei decreti-legge, soprattutto in materia di appalti pubblici e concessioni edilizie, si sono concretizzate delle iniziative che tuttavia non hanno trovato poi applicazione del diritto positivo a causa del momento di evoluzione ancora in atto dell'interpretazione dell'articolo 2043 c.c.

Un passo avanti si è compiuto grazie al citato decreto legislativo n. 80 del 1998, attraverso il quale il legislatore ha mutato alcune competenze che precedentemente erano esclusive del giudice amministrativo o ordinario.

In particolare, tale decreto stabilisce all'articolo 29 che "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni" che fino ad allora erano invece di competenza esclusiva della giurisdizione amministrativa.

Al contrario, agli articoli 33 e 34, il decreto legislativo prevede l'esclusività della competenza del giudice amministrativo nell'ambito delle "controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al credito" e delle "controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia". L'art. 35 prevede che, nelle ipotesi di

¹⁸ Legge n. 142 del 19/02/1992, *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee*, art. 13, comma 1

controversie concernenti le due materie previste dagli articoli di cui sopra, il giudice amministrativo possa condannare la pubblica amministrazione al risarcimento del danno ingiusto. In questo modo si è ampliata l'azione del giudice amministrativo, in quanto, non predispone solamente del potere di annullare l'atto illegittimo emanato dalla pubblica amministrazione, ma deve anche farsi carico di valutare le conseguenze patrimoniali che tale atto ha prodotto e obbligare la P.A. a risarcire, misura fino ad allora di competenza esclusiva del giudice ordinario. In questo modo si evita il ricorso a due giudici diversi che "costituisce grave limitazione dell'effettività della tutela giurisdizionale".

Attraverso questo decreto legislativo traspare una chiara volontà del legislatore ad abbandonare il criterio di attribuzione alle due giurisdizioni basato sulla differenza tra interessi legittimi e diritti soggettivi, privilegiando invece un parametro fondato sulla materia.

A conclusione di tutte le analisi sopra esposte, la Corte di Cassazione, in merito al caso in questione, si esprime a favore della risarcibilità dell'interesse legittimo leso, in quanto la natura dell'articolo 2043 c.c. prevede la riparazione del danno ingiusto e "che è ingiusto il danno che l'ordinamento non può tollerare che rimanga a carico della vittima, ma che va trasferito sull'autore del fatto". Per questo non ha rilevanza se il danno subito abbia leso un diritto soggettivo o un interesse legittimo nell'ordinamento, in quanto entrambi hanno diritto di tutela ai fini dell'articolo 2043 c.c.

La Corte precisa, tuttavia, che ciò non si traduce in una tutela indiscriminata degli interessi legittimi; è necessario, infatti, che la lesione prodotta dall'atto illegittimo della pubblica amministrazione abbia al contempo leso l'interesse al bene della vita sottostante all'interesse legittimo.

Questo mutamento radicale dal punto di vista sostanziale dell'interpretazione dell'articolo 2043 c.c., coerente con l'evoluzione in materia della dottrina e giurisprudenza degli anni precedenti, porta con sé dei cambiamenti riguardanti il riparto di giurisdizione.

La Corte stabilisce che il risarcimento del danno nei confronti della pubblica amministrazione è di competenza del giudice ordinario in quanto il diritto al

risarcimento è “distinto dalla posizione giuridica soggettiva la cui lesione è fonte di danno ingiusto”.

Ribadisce inoltre come l'applicazione dell'articolo 2043 c.c. in queste ipotesi è da esaminare come questione di merito e quindi la valutazione che deve essere svolta riguarda la qualificazione del danno come ingiusto e non la giurisdizione.

La Corte di Cassazione individua tutti i requisiti che devono sussistere ai fini dell'applicabilità dell'articolo 2043 c.c., così fornendo delle linee guida al giudice per compiere la valutazione.

In primis, è da verificare l'esistenza di un evento dannoso; secondariamente è da analizzare il danno che deve essere ingiusto, e quindi la lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, indifferentemente se sia un diritto soggettivo, interesse legittimo o altro interesse. Inoltre, vanno accertati la colpa o il dolo della pubblica amministrazione; infatti, non è sufficiente dimostrare l'illegittimità dell'atto, ma è necessaria la colpevolezza dell'azione. La colpa va imputata all'apparato della pubblica amministrazione nel suo insieme: “sarà configurabile nel caso in cui l'adozione e l'esecuzione dell'atto illegittimo (...) sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione”.

Per quanto concerne invece l'azione di annullamento dell'atto illegittimo, dopo aver concluso questa analisi e aver apportato le conseguenti modifiche, la Corte non ritiene sia necessaria ai fini dell'accesso alla tutela risarcitoria dell'articolo 2043 c.c. Prima di questa sentenza, l'annullamento dell'atto era essenziale, in quanto era proprio questa azione a far emergere il diritto soggettivo, al quale quindi poteva essere applicata la tutela aquilana. Ora invece, in ragione della estesa valutazione che si deve perseguire per dimostrare la colpa della pubblica amministrazione, non si focalizza più l'attenzione solamente sulla mera illegittimità dell'atto prodotto.

Per queste ragioni la Corte di Cassazione dichiara il ricorso per regolamento di giurisdizione inammissibile, in quanto il presente caso risulta essere una questione di merito.

I.7 Sentenza 3272/1987 della Corte di Cassazione: la tutela del possesso come situazione di fatto

La questione dell'applicabilità dell'articolo 2043 c.c. alla lesione del possesso come mera situazione di fatto ha visto la dottrina prendere posizioni molto differenti. Parte di questa sosteneva che lo spoglio o la turbativa del possesso non possano essere intesi come danno ingiusto in quanto l'interpretazione di questo concetto, ormai passata, prevedeva che fosse posto a tutela unicamente di diritti soggettivi e non di situazioni di fatto. Un'altra posizione dottrinale invece sosteneva che spoglio e turbativa cagionassero effettivamente un danno, ma questo doveva essere valutato ai fini della tutela possessoria e quindi con la rimessione in pristino che permetteva di avere l'equivalente del mancato o turbato godimento del bene. Per altri invece, la lesione del possesso poteva essere considerata come un danno ingiusto ai fini dell'articolo 2043 c.c. in quanto solo così si eliminano a carico del possessore le conseguenze economiche negative derivate dallo spoglio o dalle turbative commesse da un altro soggetto.¹⁹

Questa ultima direzione è quella seguita dalla giurisprudenza; una delle prime sentenze in tal senso è quella n. 3272 del 4 aprile 1987 della Corte di Cassazione.

Il caso riporta: Carlo e Maria Giulia Brigo sono comproprietari di un fondo sul quale erano stati edificati vari appartamenti forniti di autorimesse alle quali si poteva accedere attraverso una strada privata. I due adiscono al Pretore lamentando che la strada era stata sbarrata da una rete metallica posta da un operaio, incaricato di svolgere questo lavoro da Ripamonti, amministratore del condominio. Per questo chiedono di essere reintegrati nel possesso della servitù carrabile. Il Ripamonti eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, era stato il condominio stesso ad autorizzare con apposita delibera l'apposizione della rete. Il Ripamonti viene obbligato a reintegrare i ricorrenti e a rimuovere la rete metallica. Il tribunale, quale giudice di appello, rigetta la domanda di reintegrazione dei Brigo, in quanto il Ripamonti aveva sì ordinato l'apposizione della rete, ma non poteva essere identificato come autore materiale o morale dello spoglio, in quanto non

¹⁹ Bianca, C. M. Diritto civile. 5: *La responsabilità*. 3 ed., Giuffrè, 2021, pp. 575-577

aveva compiuto alcuna azione per disporre in autonomia della cosa e ricavarne profitti. Il tribunale condanna quindi i Brigo al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio; gli stessi ricorrono per Cassazione.

I ricorrenti sostengono che nella sentenza di primo grado sia previsto che la legittimazione dell'autore materiale dello spoglio si possa verificare solamente se questo ha posto in essere un rapporto materiale con la cosa oggetto dello spoglio. Secondo i Brigo si è andati a confondere il potere di fatto, che appartiene a chi compie materialmente lo spoglio, con il potere giuridico di disposizione della cosa, di cui ne è titolare il proprietario o colui che ne ha un diritto reale. I ricorrenti sostengono inoltre che il mandante è sempre responsabile dello spoglio e che quindi debba essere condannato alla reintegrazione anche se non ha tratto vantaggio dalla cosa.

La Corte di Cassazione si trova in accordo con entrambe le argomentazioni presentate dai Brigo, in quanto sostiene che lo spoglio o la turbativa costituiscono fatti illeciti determinando quindi la responsabilità dei singoli autori che sono così condannati al risarcimento del danno. Sostiene inoltre che in quanto spoglio e turbativa possono considerarsi fatti illeciti, l'azione possessoria di cui all'articolo 1618 c.c. può essere proposta sia contro l'autore materiale sia contro quello morale.

In questo modo si sono affiancate due diverse tutele con fini differenti riguardanti il possessore vittima di spoglio o turbativa della cosa. La prima rimane la tutela possessoria che prevede la reintegrazione del possesso a carico di colui che ha "violentemente e occultamente" spogliato il possessore. In aggiunta, come novità introdotta proprio dalla sentenza in analisi, vi è anche la tutela risarcitoria, il cui fine è quello di risarcire il danno cagionato dallo spoglio della cosa. Per la Cassazione la tutela risarcitoria può essere applicata nel momento in cui lo spoglio sia stato commesso in modo cosciente e voluto e contro la volontà esplicita o presunta del possessore. Invece, il dolo o la colpa non risultano essere un elemento essenziale ai fini dell'applicabilità dell'articolo 2043 c.c., in quanto sono considerate intrinseche al comportamento di colui che commette lo spoglio.

La dottrina invece non si esprime in modo unanime al riguardo, in quanto per alcuni lo spoglio può essere considerato un fatto illecito solo nel momento in cui si qualifica ad un tempo illecito per altri invece lo spoglio costituisce di per sé

un atto illecito. In più i nuovi principi enunciati dalla sentenza non trovano piena legittimità all'interno del diritto positivo, in quanto viene considerato fatto illecito lo spoglio, ma allo stesso tempo non è necessario mettere in atto delle indagini per provare il dolo o la colpa dello spoliatore, così facendo viene meno la prova di uno degli elementi soggettivi dell'illecito previsto dallo stesso articolo 2043 c.c. La stessa ingiustizia del danno, per quanto enunciato nella sentenza, non deve essere provata, ma viene considerata insita nella violazione possessoria.

La posizione della sentenza in analisi viene a più riprese ribadita dalla Corte di Cassazione, come nella sentenza n. 3933 del 2010, la quale ha deciso un caso molto simile a quello analizzato nei paragrafi di cui sopra. La Corte ripropone infatti come, “in tema di azioni a difesa del possesso, lo spoglio e la turbativa, costituendo fatti illeciti, determinano la responsabilità individuale dei singoli autori secondo il principio di solidarietà di cui all'art. 2055 c.c.”²⁰.

²⁰ Cass., 22 gennaio 2010, n. 3933

I.8 Sentenza 2512/2002 della Corte di Cassazione: la risarcibilità del danno ambientale

La nostra Costituzione a più riprese prevede la tutela dell'ambiente, sia come *habitat* sociale per l'individuo all'interno del quale egli sviluppa la sua personalità (art. 2), sia come *habitat* economico ai fini di permettere ad ogni cittadino di accedere al mondo del lavoro e di partecipare all'organizzazione politica ed economia del Paese (art. 3). In modo più esplicito la Costituzione prevede all'articolo 9 la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, nonché degli animali; ed ancora all'articolo 41 limita l'iniziativa economica privata nel momento in cui reca danno alla salute e all'ambiente.

Quando un soggetto compie un danno ambientale, le fonti per l'azione risarcitoria si possono ritrovare proprio all'interno della Costituzione, nell'insieme delle disposizioni di cui sopra. Partendo da quanto previsto dalla Costituzione, il legislatore si è attivato per specificare meglio la questione del danno ambientale e delle varie responsabilità che nascono in capo al danneggiante.

Nel 1986 viene emanata una legge, la numero 349 dell'8 luglio, la quale disciplina la tutela risarcitoria del danno ambientale. L'articolo 18 al comma 1, ora abrogato, recitava "Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato". Fino al momento in cui questa disposizione è stata in vigore, colui che cagionava un danno ambientale doveva risarcire lo Stato e quest'ultimo era il soggetto che poteva, insieme agli enti territoriali, promuovere l'azione di risarcimento (art. 18, comma 3). I cittadini potevano, nel caso in cui fossero a conoscenza di "fatti lesivi di beni materiali", sporgere denuncia in modo tale da sollecitare l'azione dello Stato.

Il 21 aprile 2004 viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea la direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale". Il principio cardine della direttiva è "chi inquina paga" e lo scopo finale è quello di istituire una disciplina comune in questo ambito dato che "nella

comunità esistono attualmente molti siti contaminati, che comportano rischi significativi per la salute, e negli ultimi decenni vi è stata una forte accelerazione della perdita della biodiversità”²¹. La direttiva non introduce una disciplina per quando riguarda il risarcimento del danno ambientale all’interno della responsabilità civile; infatti sostiene che a non tutte le forme di danno ambientale si può applicare la normativa civile. Per esempio nei casi in cui non si possano individuare gli inquinatori, in cui non si possa verificare il nesso causale tra l’atto illecito e il danno ambientale. All’articolo 12 si enunciano tutti i soggetti che possono richiedere l’azione di riparazione del danno ambientale: tutte le persone fisiche o giuridiche “che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale, o che vantino un interesse sufficiente (...) o, in alternativa, che facciano valere la violazione di un diritto (...)”²³.

Grazie alla spinta della direttiva comunitaria di cui sopra, il legislatore italiano ha emanato il 3 aprile 2006 il decreto legislativo n. 152 che prevede delle norme in materia ambientale e che ha abrogato quasi interamente l’articolo 18 della legge n. 349 del 1986. All’articolo 310 comma 1, il decreto prevede che le regioni, le province autonome, gli enti locali e anche le persone fisiche o giuridiche “sono legittimati ad agire, secondo i principi generali, per l’annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto nonché avverso il silenzio inadempiuto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale.”²² Il ricorso deve essere presentato davanti al giudice amministrativo oppure anche attraverso una opposizione depositata presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del territorio e del mare.

Un’analisi approfondita del decreto legislativo e dell’evoluzione della dottrina e della normativa, viene svolta dalla Corte di Cassazione penale il 2 maggio 2007 nella sentenza n. 16575. All’interno di questa si fa esplicito riferimento a come

²¹ DIRETTIVA 2004/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale

²² Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *Norme in materia ambientale* (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)

il danno ambientale vada considerato un danno ingiusto ai fini dell'articolo 2043 c.c., quindi un danno-evento e non come un danno-conseguenza; la sentenza infatti sancisce che “il contenuto del danno ambientale coincide con la nozione non di danno patito bensì di danno provocato ed il danno ingiusto da risarcire si pone in modo indifferente rispetto alla produzione di danni conseguenze, essendo sufficiente per la sua configurazione la lesione in se di quell'interesse ampio e diffuso alla salvaguardia ambientale, secondo contenuti e dimensione fissati da norme e provvedimenti”²³. La Corte di Cassazione penale, riprendendo quanto sentenziato in una sua precedente sentenza, la n. 439 del 1994, sostiene come il danno ambientale abbia tre differenti dimensioni: una personale, in quanto il danno può lesionare dei diritti del singolo individuo, una sociale, in quanto può portare alla lesione dell'ambiente sociale all'interno del quale la persona si sviluppa, e una terza dimensione pubblica, infatti il danno ambientale va ad intaccare i diritti e i doveri di quelle istituzioni, sia centrali che periferiche, che hanno delle competenze specifiche in materia ambientale.²⁴

La due contestazioni maggiori riguardanti il decreto legislativo n. 152 del 2006 vertono sul fatto che il danno ambientale non potesse considerarsi come una lesione ad un diritto individuale, ma che colpisse in via unitaria la collettività. In più veniva anche contestata l'idoneità degli strumenti privatistici per regolare le situazioni che nascevano dal danno ambientale.

Per il legislatore però il danno ambientale non lede solamente l'interesse dello Stato e in generale la collettività, ma tutti gli individui in quanto la loro condizione di vita viene degradata. Il singolo, ai fini del risarcimento, deve quindi dimostrare di aver subito una lesione non generica ma particolare, che eccede quanto viene sofferto dalla generalità nel suo insieme.²⁵

Uno dei casi decisi in ambito di danno ambientale è quello della sentenza n. 2512 del 2002 della Corte di Cassazione. Il ricorrente, Giorgio Pierotti, chiede al Tribunale di Monza, in data 13 giugno 1981, il risarcimento dei danni subiti per la chiusura della sua ditta a seguito del disastro ambientale accaduto nel comune di Seveso. Nel luglio del 1976 l'azienda ICMESA – Industrie Chimiche Meda Società

²³ Cass. Penale Sez. III, 2 maggio 2007, n. 16575

²⁴ Alessi, R., et al. *Istituzioni di diritto privato*, 21 ed., Giappichelli, 2015, p. 975

²⁵ Bianca, C. M. *Diritto civile. 5: La responsabilità*. 3 ed., Giuffrè, 2021, pp. 570-571

Azionaria – in seguito ad un’esplosione delle caldaie, aveva prodotto una fuoriuscita di una sostanza artificiale estremamente tossica che si era dispersa in un’area molto vasta, tra cui anche il comune di Seveso. Il ricorrente sostiene che, a causa di questo disastro, ha dovuto vendere l’azienda a prezzo molto basso in quanto ciò che lui produceva risultava essere inquinato. In più lamenta di essere stato costretto a cessare l’attività lavorativa in quanto aveva subito gravi danni alla salute. Il Tribunale conviene che le domande del Pierotti sono fondate e condanna ICMESA al pagamento sia per la perdita del valore della società del ricorrente, sia per il danno biologico e morale da lui subito. Successivamente il giudice d’appello riconferma il pagamento dovuto al ricorrente per il danno morale, in quanto sussistevano prove del turbamento psichico del Pierotti, ma rigetta le altre domande: la perdita del valore dell’azienda era un danno indiretto, quello diretto riguardava invece il pregiudizio del patrimonio della stessa; il danno biologico non sussisteva perché i sintomi provati dal Pierotti non erano strettamente riconducibili al fatto illecito commesso dall’ICMESA.

Il caso viene assegnato dalla III Sezione Civile alle Sezioni Unite. Le Sezioni Unite per quanto riguarda il primo motivo, quindi il mancato riconoscimento del danno patrimoniale subito per il crollo del valore delle quote di partecipazione della società di cui il Pierotti faceva parte, decidono per il rigetto. Infatti, ai fini di poter applicare l’articolo 2043 c.c., tra fatto illecito e danno deve sussistere un nesso di causalità immediato e diretto, come previsto dall’articolo 1223 c.c. richiamato dall’articolo 2056 c.c. La società in questione, trattandosi di una accomandita semplice, gode di una soggettività giuridica propria, diversa da quella dei soci. Il danno patrimoniale lamentato dal ricorrente risulta essere mediato dal patrimonio della società.

Per quanto concerne il secondo motivo, quindi il mancato riconoscimento del danno biologico anche in presenza di documentazione medica, viene deciso il rigetto. Le Sezioni Unite sostengono come la “sintomatologia, nel suo insieme od anche solo in uno dei suoi aspetti specifici, non può essere messa in relazione con il fatto illecito ascritto all’appallante”²⁶.

²⁶ Cass. Sez. Un., 21 febbraio 2002, n. 2515

La questione principale per la quale il caso viene assegnato alle Sezioni Unite, riguarda la tesi secondo la quale il danno morale possa essere risarcito anche in assenza di danno biologico. La Corte Costituzionale in una sentenza del 1994²⁷ aveva affermato che il danno morale soggettivo doveva essere inteso al pari del danno patrimoniale, quindi come danno-conseguenza, che poteva essere risarcito solo nel momento in cui fosse conseguenza di una lesione all'integrità fisica.

Le Sezioni Unite, tenendo anche conto della posizione dottrinale prevalente, si discostano da questo principio, muovendo delle perplessità per quanto concerne l'interpretazione della dicotomia danno-evento e danno-conseguenza. L'argomentazione sollevata riguarda il fatto di come le affermazioni della Corte Costituzionale vadano a limitare il danno-evento alla sola menomazione psico-fisica propria del danno biologico, non dando così la possibilità alla risarcibilità autonoma del danno morale in caso di reato ai sensi dell'articolo 185 c.p., il cui secondo comma prevede che "ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui".

Le Sezioni Unite sostengono che "il danno morale soggettivo sia risarcibile anche in assenza di danno biologico o di altro evento produttivo di danno patrimoniale"²⁸. Questa posizione è in linea con la più recente giurisprudenza, la quale in varie sentenze ritiene che la lesione di diritti di rilevanza costituzionale venga risarcita per il fatto della lesione in sé come danno-evento, in modo autonomo e non correlato alle eventuali ricadute patrimoniali che la lesione possa provocare, danno-conseguenza.

Grazie alla sentenza in analisi si è potuta ammettere la pretesa risarcitoria dei singoli per un danno non patrimoniale, nei casi in cui il fatto inquinante costituisca un reato.

²⁷ Corte Costituzionale, 17 febbraio 1994, n. 37

²⁸ Cass. Sezioni Unite, 21 febbraio 2002, n. 2515

I.9 Cause di giustificazione

Le cause di giustificazione sono previste dal legislatore nelle ipotesi in cui il danno esiste, è attuale, ma la condotta pregiudizievole diventa in questi casi giustificata, e questo ha per conseguenza l'esclusione del risarcimento.

Il codice penale, all'interno dell'articolo 51, prevede una causa di giustificazione molto ampia che viene anche applicata alla responsabilità civile: l'esercizio di un diritto. Avendo il termine "diritto" una portata molto estesa, la disposizione viene definita come una clausola generale che amplia lo spazio di utilizzo delle cause di giustificazione anche se non espresse in modo esplicito dalla legge. Il significato di tale concetto presuppone il fatto che colui che lede un interesse di un soggetto, sta nel mentre esercitando un suo diritto; quindi, ha una posizione di vantaggio che gli è stata riconosciuta dall'ordinamento. In questi casi non può considerarsi che egli abbia compiuto un danno ingiusto. Sono presenti però alcune limitazioni, il soggetto infatti deve agire in modo tale da non oltrepassare il suo diritto e tener conto che quest'ultimo deve coesistere con i diritti altrui. Inoltre, il soggetto non può abusare della sua posizione di vantaggio, non può quindi esercitare il suo diritto al solo scopo di recare un pregiudizio ad un altro soggetto.²⁹

Sono poi definite dal legislatore alcune cause tipiche di giustificazione. La prima corrisponde al consenso dell'avente diritto, causa che è prevista all'articolo 50 del codice penale, che recita "non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne". Ciò significa che la condotta di chi, cagionando un danno, lede un diritto altrui ma dispone del consenso di quest'ultimo, non può essere ritenuta antiggiuridica ai sensi dell'articolo 2043 c.c. e per questo il danneggiante non è tenuto a risarcire. Il consenso non consiste nella rinuncia ad essere titolare di tale diritto, ma alla cessazione della pretesa di non interferenza nell'esercizio del diritto da parte di altri soggetti. Ai fini dell'applicazione di questa causa di giustificazione non basta che il soggetto abbia agito esercitando un suo diritto, ma è necessario valutare il modo in cui lo ha fatto. Se il danno provocato era evitabile, opera la fattispecie di danno ingiusto dell'articolo 2043 c.c.; se invece risulta inevitabile il legislatore ritiene la sua

²⁹ Bianca, C. M., *Diritto Civile. 5: La responsabilità*. 3 ed., Giuffrè, 2021, p. 658

condotta non antiggiuridica. Sono state previste però diverse soluzioni ai fini di non far gravare la situazione interamente al danneggiato, in alcuni casi è previsto il pagamento di un'indennità (art. 843, comma 2 nel caso di rapporti di vicinato).³⁰ In questa ipotesi di causa di giustificazione non possono rientrare i diritti personali alla vita, alla salute, all'integrità fisica, all'onore e i diritti fondamentali di libertà, anche se in taluni casi ci possono essere delle eccezioni come il consenso a sperimentazioni umane.^{31 32}

Un'ulteriore causa di giustificazione riguarda l'ipotesi di legittima difesa. All'articolo 2044 c.c. è esplicito come "non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri", quest'ipotesi è prevista anche dal codice penale all'articolo 52. Affinché questa causa di giustificazione possa essere invocata, si devono verificare alcuni presupposti: il danno ingiusto deve essere un pericolo attuale e inevitabile che comporti una lesione di interessi giuridicamente tutelati. La legittima difesa deve inoltre compiersi nei confronti dell'aggressore, ossia di colui che ha posto in essere un'azione indirizzata alla produzione di un danno ingiusto, se l'azione è solo apparente non può essere invocata la legittima difesa, ma questo cambia nel caso in cui l'apparenza sia stata creata dal presunto aggressore. Altro presupposto è quello della strumentalità: la difesa deve essere strumentale per fermare l'aggressione, e infine quello della proporzionalità: l'azione difensiva non deve danneggiare l'aggressore più di quanto non basti per fermare o prevenire l'aggressione.

Il legislatore ha previsto inoltre un'altra causa di giustificazione: lo stato di necessità che viene previsto dall'articolo 2045 c.c. che recita "quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice". Lo stato di necessità presuppone l'ipotesi di forza maggiore, ossia di un evento che impedisce al soggetto di rispettare il diritto altrui; e questo perché, se dovesse rispettarlo, dovrebbe sopportare un sacrificio superiore a quello richiesto dal

³⁰ Alessi, R., et al. *Istituzioni di diritto privato*. 21 ed., Giappichelli, 2015, p. 951

³¹ Bianca, C. M. *Diritto Civile. 5: La responsabilità*. 3 ed., Giuffrè, 2021, p. 656

³² Trimarchi, P., *Istituzioni di diritto privato*. 23 ed., Giuffrè, 2020, pp. 120-121

normale dovere di diligenza. La dottrina ha preso due posizioni diverse riguardanti questo concetto: alcuni sostengono che il fatto necessitato debba essere considerato antigiusuridico; altri invece ritengono che il fatto possa considerarsi lecito, in quanto lo stato di necessità viene da questi considerato come una fonte di un diritto alla salvezza.

Affinché la causa di giustificazione possa essere applicata è necessario che siano presenti alcuni presupposti: l'esistenza di un fatto dannoso nel senso che il fatto deve essere causa del danno. Inoltre, deve sussistere un pericolo attuale, involontario e inevitabile di un danno grave alla persona, ossia qualsiasi violazione di un diritto fondamentale. Presupposti sono anche la strumentalità e la proporzionalità del fatto dannoso rispetto alla salvezza. Il legislatore in questo caso prevede l'obbligo di corrispondere un'indennità, la cui misura viene valutata dal giudice; l'indennità non si qualifica come il risarcimento del danno ma come un compenso a favore del danneggiato per il danno subito, sia che esso sia patrimoniale che non patrimoniale.³³

³³ Bianca, C. M. *Diritto Civile. 5: La responsabilità*. 3 ed., Giuffrè, 2021, pp. 637-655

II. Il préjudice nell'ordinamento giuridico francese

II.1 *La responsabilité délictuelle*, la sua evoluzione e l'*ordonnance* del 10 febbraio 2016

Come nell'ordinamento italiano, così in quello francese è prevista una differenza tra la responsabilità contrattuale e quella che viene definita in francese *délictuelle*. Quest'ultima riguarda infatti le ipotesi in cui tra il responsabile e la vittima non è presente nessun tipo di legame giuridico preesistente (artt. 1240-1252 c.c. *nouv.*), mentre quella contrattuale è prevista nel caso di inadempienza di obbligazioni previste all'interno di un contratto stipulato dalle parti (*Livre III, Titre III-Titre XXI c.c. nouv.*).

Il principio che garantisce la dualità di questo sistema è quello del *non-cumul*, definito anche "*principe jurisprudentiel du non-choix des responsabilités*".³⁴ Secondo questo principio la vittima non può scegliere quale delle due responsabilità applicare al suo caso, anche se una potrebbe essere più favorevole dell'altra. Infatti, se è previsto un contratto, il pregiudizio causato dall'inadempienza di una parte deve essere risarcito sulla base della responsabilità contrattuale; se invece non esiste un legame giuridico, la base giuridica è quella della responsabilità extracontrattuale o "delittuale". Nonostante l'esistenza del principio del *non-cumul*, sono sempre più numerose le eccezioni all'applicazione di questo, soprattutto da un punto di vista giurisprudenziale. Ad esempio, il giudice penale, adito per un'azione civile di risarcimento, deve applicare le regole della responsabilità extracontrattuale anche nel caso in cui esistesse un rapporto contrattuale tra il delinquente e la vittima. Anche dal punto di vista legislativo, la differenza tra le due responsabilità si sta via via affievolendo, in quanto per la difficoltà che si riscontra nel definire la validità di un contratto e la qualità dei contraenti, il legislatore ha preferito implementare un regime uniforme di risarcimento.

La più grande evoluzione del diritto della responsabilità extracontrattuale si è avuta con la rivoluzione industriale. Prima del 1880 questo tipo di responsabilità

³⁴ Porchy-Simon S., *Les obligations*, Dalloz, 2016, p. 337

era regolata all'interno del codice civile da soli cinque articoli, il più importante era quello affidato alla previsione dell'articolo 1382 che si trovava in quello che oggi viene denominato come "*Code Civil ancien*". Questo articolo prevedeva che "*Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer*", quindi qualsiasi fatto commesso dall'uomo che causa un danno ad altri, obbliga colui che l'ha cagionato per colpa a risarcirlo. Attraverso questo articolo si voleva trasporre nel diritto positivo, quello che era considerato come un principio morale elementare creando così una regola universale. Questa disposizione molto generale ha dimostrato l'incapacità del legislatore a prevedere tutti i danni che potevano essere risarciti, infatti era stata inizialmente prevista come un elemento sussidiario della responsabilità extracontrattuale: un articolo da applicare nel momento in cui nessuna altra disposizione potesse risolvere la fattispecie.³⁵ Con l'arrivo della rivoluzione industriale vi è stata un'evoluzione di quest'area del diritto, in quanto questo periodo ha significato un cambiamento della società con la creazione di nuovi rischi e nuove fonti di incidenti. In questo periodo storico aumentarono in modo esponenziale i contenziosi fondati sull'articolo 1382 *anc.*; inoltre la giurisprudenza diede vita ad un'interpretazione molto ampia dell'articolo arrivando progressivamente a riconoscere la responsabilità anche senza la colpa. Al fine di giustificare questo tipo di interpretazione, la dottrina ha sviluppato due teorie: quella del rischio e quella della garanzia.

La teoria del rischio prevede che se un'attività crea un rischio per altri, il creatore di questo rischio è tenuto al risarcimento per i danni causati a terzi, anche se il comportamento non è stato colposo. Questa teoria è basata sull'equità, in quanto un individuo che attraverso la sua attività può arricchirsi, deve anche essere responsabile della riparazione dei danni che questa può causare. La teoria del rischio ha suscitato molteplici critiche; la principale si fonda sul fatto che rendere responsabile colui che crea un rischio potrebbe portare all'immobilismo dell'uomo, poiché questo piuttosto che rischiare, potrebbe decidere di non iniziare la sua

³⁵ Ripert L., *La réparation du préjudice dans la responsabilité délictuelle*, Paris, Dalloz, 1933, p. 6

attività. Nonostante le critiche, questa teoria si ritrova fortemente all'interno del diritto positivo francese.

La teoria della garanzia invece, prevede che nel momento in cui vengono lesi i diritti essenziali di un soggetto, il sistema giuridico deve provvedere a condannare al risarcimento colui che ha cagionato il danno, indipendentemente dal comportamento del responsabile. Questa dottrina, secondo il suo ideatore Starck, doveva valere solo nel caso di danni personali e materiali, mentre per i danni economici e morali il regime da applicare era quello della responsabilità per colpa. Questa teoria si può ritrovare in modo indiretto all'interno del diritto positivo ed ha avuto una grande influenza sul legislatore nel momento dello sviluppo *des lois d'indemnisation*. Queste leggi vennero emanate per far fronte al problema della solidità finanziaria del responsabile, infatti, quando questo non è in grado di far fronte alla condanna pecuniaria, si è previsto l'intervento del legislatore per garantire un risarcimento finanziario alla vittima. I primi esempi di ciò sono la legge 5 luglio 1985, relativa agli incidenti stradali, e quella del 19 maggio 1998, relativa ai prodotti difettosi.

A partire dall'inizio del XXI secolo si avviarono molteplici discussioni per sviluppare una riforma del diritto delle obbligazioni. La prima a concretizzarsi fu quella del 2008, conosciuta come "*avant-projet Catala*", dal nome del presidente della commissione indicato per elaborare questo progetto; questo riuscì ad apportare delle modifiche all'interno della disciplina dei contratti e della responsabilità civile. Anche nel 2009 un gruppo di lavoro della commissione del Senato ha elaborato un ulteriore rapporto per enunciare la necessità di apportare delle modifiche al codice civile. Nel 2011 è stato redatto un rapporto sotto la direzione del professor Terré intitolato "*Pour une réforme du droit de la responsabilité civile*"; le riforme proposte però non hanno ancora avuto seguito. Infine, con l'*ordonnance* del 10 febbraio 2016, ratificata con una legge del 2018, si è avuta una riforma del codice civile che ha prodotto degli effetti sul diritto dei contratti ma non sul diritto della responsabilità extracontrattuale, la quale ha subito solo una rinumerazione degli articoli. Infatti, quello che nel *Code Civil ancien* era l'articolo 1382, viene spostato all'articolo 1240 nel *Code Civil nouveau* con

identica formulazione: “*Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer*”.

La disciplina della responsabilità extracontrattuale è ora disciplinata dal *sous-titre II*, diviso a sua volta in tre capitoli che riguardano la responsabilità extracontrattuale in generale (artt. 1240 - 1244), la responsabilità di fatto dei prodotti difettosi (artt. 1245 - 1245-17) e il risarcimento del pregiudizio ecologico (artt. 1246 - 1252).

II.2 *Le préjudice réparable*

All'interno dell'ordinamento francese, per *préjudice* si intende il danno subito dalla vittima, mentre con il termine *dommage* si fa riferimento al fatto materiale da cui è scaturito il danno. Un *dommage* può provocare diverse tipologie di *préjudice*, che possono distinguersi in patrimoniali o non patrimoniali, ma anche morali. Il pregiudizio costituisce la condizione primaria di tutte le responsabilità in quanto è proprio l'insorgenza di questo che giustifica la domanda di risarcimento. Il pregiudizio, al fine di poter essere risarcito, deve presentare talune caratteristiche e precisamente devono cumularsi quattro caratteri: il pregiudizio deve essere personale, certo, diretto e legittimo.³⁶

Il risarcimento è dovuto solo se il pregiudizio è *personale*, ossia deve essere stato subito personalmente dal soggetto che richiede di essere risarcito e deve aver leso il suo patrimonio, il suo onore o la sua integrità fisica. Una specifica riguarda il *préjudice par ricochet*, per riflesso, ossia la lesione alle vittime indirette. In questo caso il pregiudizio viene considerato personale, nonostante l'individuo non sia il soggetto che in modo diretto ha subito il danno, in quanto si ritiene che anche la vittima *par ricochet*, che può essere un parente o un caro molto stretto della vittima diretta, abbia avuto una lesione che può essere morale o anche patrimoniale.

Il pregiudizio deve anche essere *certo*, non può cioè trattarsi di un danno eventuale, per questo il danneggiato è tenuto a presentare la prova della lesione subita. Questo però non limita la possibilità di risarcire un danno futuro, la condizione necessaria deve essere la certezza dell'esistenza di questo pregiudizio. Ad esempio, la perdita di *chance* può essere risarcita nonostante non si possa avere la certezza piena che la speranza desiderata si sarebbe realizzata senza la lesione subita. E così anche uno studente di giurisprudenza, che rimane vittima di un danno fisico che lo rende invalido in modo permanente, non potrà essere risarcito sulla base di quanto sarebbe stato il suo salario una volta diventato magistrato, ma verrà risarcito per la perdita di *chance* di diventare un giudice. Rimane a discrezione del giudice, dopo un'approfondita analisi, stabilire la certezza o meno del pregiudizio futuro per la perdita di *chance*.

³⁶ Porchy-Simon S., *Les obligations*, Dalloz, 2016, p. 454

Un'altra caratteristica che deve presentare il pregiudizio per essere risarcito è quella di essere *directo*, ciò significa che il pregiudizio deve essere stato causato direttamente dal danno. Questo carattere si lega con la nozione di nesso di causalità, il quale è disciplinato dal *code civil* nella parte riguardante la responsabilità contrattuale agli articoli 1151 *anc.* e dal 1231 al 1234 *nuov.* e inoltre risulta essere implicito nell'articolo 1382 *anc.* e 1240 *nouv.*

Il *préjudice* al fine di essere risarcito deve scaturire dalla lesione di un interesse legittimo e giuridicamente protetto. Su questo requisito si è avuta un'evoluzione dal punto di vista giurisprudenziale che parte da una decisione della Corte di Cassazione del 1937. La questione in esame era capire se risarcire o meno i pregiudizi morali o materiali subiti da un soggetto a causa della morte del convivente; in questo caso la Corte rifiuta di concedere il risarcimento in quanto afferma che non tutti i *dommages* possono determinare automaticamente il diritto alla *réparation*. Infatti, il danneggiante doveva provare la lesione di un interesse legittimo giuridicamente protetto, e nel caso della fattispecie in questione, non sussisteva alcun rapporto giuridico tra il defunto e il danneggiato. La formula decisa dalla cassazione risultava essere immorale e anche molto severa, non permettendo a coloro che avevano subito un danno, anche se non lesi giuridicamente, di essere risarciti. Per questo la giurisprudenza abbandona progressivamente questa concezione. La formula cambia definitivamente con una sentenza della Corte di Cassazione riunita *en Chambre Mixte* del 27 febbraio 1970, in cui la corte abbandona l'esigenza dell'interesse legittimo protetto dalla legge come elemento di qualificazione del pregiudizio. In questo modo, l'unico criterio rimane quello della necessità di provare una relazione stabile tra il deceduto e il soggetto che richiede il risarcimento. Il motivo di base era quello che l'articolo 1382 *c.c. anc.* non presentava esplicitamente questa qualificazione.

I pregiudizi possono riguardare sia la vittima diretta, sia quella indiretta. Per quanto riguarda la vittima diretta, le tipologie di *préjudice* previste dalla giurisprudenza sono tre: quelle di carattere patrimoniale, extra patrimoniale e quelle derivanti da un danno fisico. Per quanto riguarda invece i criteri giurisprudenziali per definire se una vittima può essere considerata indiretta o invece esterna, e quindi in questo caso non legittimata a ricevere il risarcimento, hanno subito delle

modifiche nel corso del tempo. Per la giurisprudenza tradizionale al fine di essere riconosciuta come vittima *par ricochet*, questa doveva presentare un legame di parentela o di matrimonio o l'esistenza di un'obbligazione alimentare con la vittima diretta. La giurisprudenza contemporanea invece, interpreta in modo molto più ampio il legame che ci deve essere tra le due vittime: infatti la vittima *par ricochet* può richiedere il risarcimento ogni volta che riesce a provare l'esistenza di un pregiudizio certo e personale. I giudici ora valutano maggiormente le qualità del pregiudizio rispetto all'esistenza o meno di un legame precedente; per esempio, nell'ipotesi in cui sussista un legame di parentela ma non si riscontri nessuna relazione effettiva tra i due, la vittima indiretta non viene riconosciuta come tale.

II.3 La nomenclature Dintilhac

La nomenclatura Dintilhac rappresenta un elenco, non tassativo ma indicativo, dei “*préjudices corporels*” con lo scopo di uniformare la tutela delle vittime ad una giusta e uguale “*indemnisation*”.

Il segretario di stato Nicole Guedj, incaricata dell’aiuto alle vittime tra il 2004 e il 2005, ha sollevato una richiesta al primo presidente della Corte di Cassazione nel novembre 2004, al fine di organizzare un gruppo di lavoro che elaborasse una nomenclatura più completa possibile delle lesioni personali. In seguito a questa richiesta, il presidente della seconda camera civile della Corte di Cassazione Jean-Pierre Dintilhac è stato incaricato di presiedere questo gruppo di lavoro. L’obiettivo principale di tale nomenclatura è quello di favorire l’armonizzazione dei criteri e condizioni che si devono verificare al fine di essere legittimati al risarcimento.

La necessità di elaborare un elenco più completo possibile deriva dal fatto che dall’ordinamento interno francese scaturisce una confusione giuridica che non permette di salvaguardare la tutela di un equo trattamento dinanzi ad una medesima fattispecie. L’obiettivo principale è quello di costruire una classificazione metodologica che raggruppi i differenti elementi dei pregiudizi secondo un ordinamento che sia razionale e che tenga conto della natura stessa dei pregiudizi. L’oggetto quindi di questa nomenclatura è quello di enunciare tutte le categorie e sottocategorie delle caratteristiche che definiscono il pregiudizio subito dalla vittima per determinare poi la somma del risarcimento.

Il gruppo di lavoro ha costruito la nomenclatura su una distinzione di base tra il “*dommage*” e il “*préjudice*” che viene riportata all’interno di un rapporto denominato “Lambert-Faivre”, professoressa emerita di diritto all’università di Lione III che ha presieduto il gruppo di lavoro che ha realizzato questo rapporto datato giugno 2003. La definizione di “*dommage*” prevede: “*Le « dommage » relève du fait, de l’événement qui est objectivement constatable, et qui demeure au-delà du droit.*”, quindi il danno rientra nel fatto, nell’avvenimento che è oggettivamente constatabile e che resta al di fuori del diritto.

Il danno così inteso può essere diviso in tre differenti categorie: il danno *personale*, quindi tutte le lesioni all'integrità fisica o psichica della persona che non comportano delle perdite patrimoniali; il danno *materiale*, quindi la lesione all'integrità fisica, che in questo caso deve avere degli effetti sulla situazione patrimoniale del soggetto, sia come danno emergente che come lucro cessante,³⁷ o alla sostanza di una cosa; il danno *immateriale*, ossia quelle lesioni che non rientrano né nel danno personale, né in quello materiale. Mentre il pregiudizio viene definito “*relève du droit : il exprime l'atteinte aux droits subjectifs patrimoniaux ou extra-patrimoniaux qui appellent une réparation dès lors qu'un tiers en est responsable. Le préjudice marque le passage du fait (le dommage) au droit (la réparation). Le « dommage », corporel, matériel ou immatériel, peut rester hors de la sphère juridique, notamment pour le dommage causé à soi-même : il peut y avoir « dommage » sans « préjudice ». En revanche, tout « préjudice » a sa source dans un « dommage »*”. Il pregiudizio, quindi, rientra e dipende dal diritto e consiste nella lesione di un diritto soggettivo patrimoniale o extra patrimoniale che prevede un risarcimento qualora soggetti terzi ne siano responsabili. Il pregiudizio segna il passaggio dal fatto, quindi il danno, al diritto, quindi il risarcimento. Il danno personale, materiale o immateriale può rimanere al di fuori della sfera giuridica, precisamente per il danno causato a sé stessi. Per questo si può avere un danno senza pregiudizio ma al contrario tutti i pregiudizi hanno come causa un danno.³⁸

L'ulteriore distinzione su cui si basa la *nomenclature* Dintilhac, riguarda specificatamente i pregiudizi personali, questi infatti possono essere una lesione diretta della vittima ma anche ledere la vittima “*par ricochet*”, di riflesso, quindi indirettamente. Inoltre, la lesione può essere patrimoniale o non patrimoniale e in aggiunta può essere temporanea o permanente.

Il gruppo di lavoro sottolinea come la nomenclatura elaborata nel rapporto Dintilhac non deve essere intesa dalle vittime e dai professionisti in campo giuridico come un vincolo rigido e intangibile che vada a escludere sistematicamente tutti i pregiudizi futuri che si potrebbero verificare, ma deve essere utilizzata come una lista indicativa, come una guida, che può essere arricchita quando necessario. Per

³⁷ Flour, J. Les obligations. 2: *Le fait juridique : quasi-contrats, responsabilité delictuelle*. 10 ed. / par Jean-Luc Aubert, Eric Savaux, Colin, 2003, pp. 127,132

³⁸ Rapporto Lambert-Faivre, *L'indemnisation du dommage corporel*, ottobre 2003, p. 7

questo il giudice ha un potere discrezionale ed è il solo che, caso per caso, può stabilire il tipo di pregiudizio subito dalla vittima. Inoltre, al fine di rendere pienamente efficace la nomenclatura, il gruppo di lavoro richiede un intervento del potere pubblico che decida, per ogni voce di pregiudizio prevista dalla nomenclatura, un risarcimento specifico.

Il gruppo presieduto da Dintilhac ha anche svolto un'analisi comparativa prima di stilare la nomenclatura al fine di renderla coerente con le discipline previste a livello internazionale, europeo e interno degli altri stati europei. Per quanto riguarda il diritto europeo, all'interno della risoluzione n.75-7 del 14 marzo 1975 del Consiglio d'Europa, viene mantenuta la tradizionale distinzione tra la lesione di diritti patrimoniali e extra patrimoniali. In aggiunta, anche l'Accademia di diritto europeo, la quale organizza dei congressi che hanno portato alla nascita di una comunità di giuristi europei, nel 2000 ha redatto una raccomandazione trasmessa poi agli organi europei. All'interno di questa, viene esplicitata la necessità per tutti gli stati di prevedere dei sistemi di risarcimento del pregiudizio personale che vadano però a distinguere specifiche compensazioni rispetto al danno non economico e quello economico.

Per quanto riguarda le discipline vigenti in alcuni degli stati europei, il sistema spagnolo, ad esempio, riconosce la distinzione tra danno patrimoniale e non patrimoniale, mentre quello tedesco non prevede una classificazione dettagliata dei diversi pregiudizi personali portando così ad avere un risarcimento globale.

Il testo della nomenclatura Dintilhac è suddiviso in due grandi capi: il primo corrisponde ai pregiudizi personali che gravano direttamente in capo alla vittima, il secondo prevede invece i pregiudizi personali indiretti, quindi quelli "*par ricochet*". Queste due voci sono poi suddivise in sottocategorie, le quali corrispondono alla patrimonialità o meno del pregiudizio, e al carattere temporaneo o permanente.

La nomenclatura si apre con la descrizione dei pregiudizi personali diretti e analizza *in primis* quelli patrimoniali, che sono in totale dieci e che, come condizione, devono prevedere una perdita subita o un mancato guadagno della vittima. I pregiudizi *patrimoniali temporanei* sono tre: il primo riguarda le spese sanitarie attuali, si tratta quindi di prevedere un risarcimento per le spese ospedaliere, mediche, farmaceutiche che ha dovuto sostenere la vittima.

Solitamente la maggior parte delle spese sono a carico degli organismi sociali, ma se la vittima si ritrovasse a pagare per queste tipologie di spese, tale ammontare funge da base per il risarcimento. Inoltre, le spese devono essere state sostenute durante l'evoluzione della patologia e non successivamente all'avvenuta guarigione.

Il secondo punto prevede di aggiungere al calcolo per la somma da risarcire tutti gli oneri che ha sostenuto la vittima oltre alle spese specifiche ospedaliere e farmaceutiche, come il pagamento dell'assistenza e delle visite da specialisti, gli oneri per attività non professionali particolari che la vittima non ha potuto svolgere per via della lesione, come il pagamento di un possibile assistente che curi i figli al posto della vittima.

L'ultimo punto riguarda invece la perdita di "*gains professionnels actuels*", quindi il mancato guadagno della vittima dovuto al danno. Questo è però limitato alla sola perdita dovuta all'incapacità temporanea di lavorare attuale, quindi al mancato recepimento del reddito nel lasso di tempo in cui la vittima non era in grado di lavorare.

Gli altri sette punti della nomenclatura riguardano invece i pregiudizi *patrimoniali permanenti* che sono: le spese sanitarie future legate alla lesione subita dalla vittima nel caso in cui abbia sviluppato uno stato cronico della patologia, i costi dell'adattamento dell'abitazione e dei veicoli in caso questo si sia reso necessario ai fini di renderli adeguati per la vittima lesa. Inoltre, l'elenco comprende le spese legate alla remunerazione di un'assistente, se questo si è reso indispensabile per la vittima; deve essere risarcita anche la perdita di guadagni futuri, in quando la lesione può aver causato il licenziamento della vittima o uno svolgimento del lavoro più lento e quindi meno produttivo. In aggiunta, deve essere compensata la perdita di una *chance* lavorativa e risarcita la perdita di anni di studio persi per colpa della lesione subita, che siano scolastici, universitari o di formazione.

La parte successiva invece prevede i pregiudizi *extra patrimoniali* classificati in dieci categorie. I primi tre sono pregiudizi temporanei e si dividono nel risarcimento dello stato di invalidità della sfera personale della vittima, quindi l'incapacità funzionale totale o parziale che porta ad avere una diminuzione della qualità della vita nella fase in cui il danno non si è ancora consolidato. Devono

essere risarcite inoltre tutte le sofferenze fisiche e psichiche e nel caso si verificasse, anche il danno estetico. I pregiudizi extra patrimoniali permanenti riguardano invece l'incapacità medicalmente constatata cagionata dal danno, alla quale va aggiunto il dolore permanente e la perdita della qualità della vita, o come definita dalla Commissione Europea “*la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable (...)*” (“la riduzione definitiva del potenziale fisico, psicosensoriale, o intellettuale risultante dalla lesione all'integrità anatomo-fisiologica che può essere constatata medicalmente”). Devono essere risarciti inoltre il pregiudizio legato all'impossibilità per la vittima di praticare regolarmente un'attività specifica sportiva, il pregiudizio estetico permanente, il pregiudizio sessuale, come l'impossibilità o difficoltà a procreare causata dal danno subito. E infine il pregiudizio *d'établissement*, ossia la perdita di speranza o della possibilità totale di realizzare un progetto di vita familiare “normale”. L'ultimo punto, intitolato “*Préjudices permanents exceptionnels*”, lascia aperto lo spazio all'aggiunta di pregiudizi atipici che possono essere ritenuti altrettanto apprezzabili di risarcimento, in quanto, come ha sottolineato il gruppo di lavoro all'inizio del rapporto, questo elenco non vuole essere esaustivo né tassativo, ma cerca di rendere delle linee guida per migliorare l'applicazione uniforme di questa disciplina.

Il secondo capo della nomenclatura riguarda invece i pregiudizi personali delle vittime indirette o *par ricochet*, ossia i parenti o vicini stretti alla vittima diretta del danno. La prima ipotesi riguarda i casi in cui la *vittima diretta sia deceduta*: i pregiudizi patrimoniali che devono essere risarciti alle vittime indirette riguardano i costi per i funerali e la sepoltura, la perdita o la diminuzione di reddito per il congiunto e per i figli a carico, e un ultimo punto che raggruppa tutte le altre ipotesi possibili che si possono verificare nella fattispecie concreta. I pregiudizi extra patrimoniali sono quelli *d'accompagnement*, ossia la necessità di risarcire il pregiudizio morale delle vittime indirette subito dal decesso della vittima diretta o nel caso in cui si verificasse, anche una ripercussione patologica.

La seconda ipotesi invece riguarda i pregiudizi delle vittime indirette in caso di *sopravvivenza della vittima diretta*. Quelli patrimoniali si possono dividere in: la perdita o la diminuzione del reddito per il congiunto e per i figli a carico e possibili

altri pregiudizi che possono essere aggiunti alla nomenclatura. Quelli extra patrimoniali invece sono i pregiudizi morali dovuti alla convivenza con il dolore, con la sofferenza della vittima diretta, e quelli eccezionali con possibilità di estensione dell'elenco.

La nomenclatura Dintilhac cerca in questo modo di creare un elenco unificato delle diverse voci di pregiudizio personale in modo tale da garantire lo stesso risarcimento delle vittime che si trovano in una situazione giuridica identica.

III. Un confronto tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento francese

Art. 2043 codice civile “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”

Art. 1240 *code civil nouv.* “*Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.*”

Ad una prima lettura i due articoli che disciplinano la responsabilità extracontrattuale nell'ordinamento italiano e francese possono sembrare avere in comune la quasi totalità del testo della disposizione. Gli elementi dell'illecito extracontrattuale italiano possono essere ritrovati anche nell'articolo 1240 del codice francese. In entrambi si sottolinea l'elemento soggettivo della colpevolezza: per il legislatore italiano, al fine di condannare il danneggiante al risarcimento, la sua condotta deve essere colpevole e così anche per il legislatore francese, in quanto il danno deve essere risarcito solo se cagionato “*par la faute*”. Il codice francese prevede anche, all'interno dell'articolo 1241, che deve essere ritenuto responsabile ai sensi dell'articolo 1240 colui che ha cagionato il danno per via della sua negligenza e imprudenza.

Per quanto riguarda la colpa, la dottrina francese sottolinea una difficoltà a trovare una definizione precisa e per questo sostiene che l'azione può essere misurata secondo uno “standard”, una sorta di direttiva relativamente generale al fine di non lasciare una discrezionalità troppo ampia nelle mani del giudice. La colpa può essere definita come “*une erreur ou une défaillance de conduite*”,³⁹ quindi un errore o una carenza, disfunzione della condotta. Al fine di giudicare l'azione come colposa o meno si utilizza una comparazione tra due comportamenti: quello effettivo tenuto dall'autore del danno e quello che invece avrebbe dovuto mantenere; quindi, colui che ha agito secondo una condotta diversa da quella che invece avrebbe dovuto avere, ha agito *par la faute*. I criteri di questa comparazione sono due: la colpa *in concreto*, andando in questo caso a giudicare la prudenza e la

³⁹ Flour, J. Les obligations. 2: *Le fait juridique : quasi-contrats, responsabilité délictuelle*. cit., p. 95

diligenza da mantenere nella vita ordinaria, e la colpa *in abstracto*, che invece prevede di valutare cosa avrebbe fatto un altro individuo in quella situazione. La colpa può essere intenzionale o non intenzionale. Per quanto riguarda la prima ipotesi, questa può essere implicitamente letta all'interno dell'inizio dell'articolo 1240 "*le fait de l'homme (...)*", in quanto per "intenzionale" si intende un "*quelque chose de plus que la volonté d'agir ou s'abstenir*".⁴⁰ Una volontà che è intrinseca sia nel comportamento scorretto tenuto, sia nel causare il danno. La colpa non intenzionale invece, si applica alla condotta tenuta, ma non al risultato di questa, quindi al danno; questa è la colpa a cui fa riferimento l'articolo 1241 c.c. *nouv.*, un danno cagionato per via della negligenza o imprudenza del danneggiante. Da un punto di vista giuridico le due colpe non comportano delle differenze per quanto riguarda la responsabilità e il risarcimento, in quanto il danneggiante deve risarcire per l'intero danno cagionato, ma solitamente i giudici sono più inclini ad aumentare la somma del risarcimento quanto la colpa risulta essere intenzionale.

La colpa intenzionale e non intenzionale prevista dall'ordinamento francese prevede delle caratteristiche paragonabili alla colpa e al dolo enunciati dall'articolo 2043 del codice civile italiano. In quanto il danno causato da un fatto doloso dell'agente, così come previsto dal codice penale italiano, è "preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione". Invece l'azione colposa è caratterizzata dalla negligenza, dall'imprudenza o imperizia dell'agente, o ancora "dall'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline" (art. 43, comma 1, c.p.).

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo dell'imputabilità, molti sono gli elementi comuni tra i due ordinamenti. In quello italiano questa condizione viene disciplinata dall'articolo 2046 c.c. che enuncia: "Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa". Per la dottrina francese il criterio di imputazione va basato su "*la faculté de discerner le bien du mal*",⁴¹ e nel caso questa non sussista il soggetto non può ritenersi

⁴⁰ Flour, J. Les obligations. 2: *Le fait juridique : quasi-contrats, responsabilité délictuelle*. cit., p. 105

⁴¹ Flour, J. Les obligations. 2: *Le fait juridique : quasi-contrats, responsabilité délictuelle*. cit., p. 96

moralmente responsabile e di conseguenza nemmeno dal punto di vista giuridico. Con la riforma del 1968 è stato inserito un nuovo articolo all'interno del codice civile, l'articolo 489-2, ora abrogato, che prevedeva: “*Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.*”, quindi colui che ha cagionato un danno ad altri nel momento in cui era sotto l'influenza di un disturbo mentale, è obbligato al risarcimento. L'interpretazione di questa disposizione ha portato alla consacrazione del sistema della *faute objective*.

La diversità maggiore tra i due ordinamenti si può rilevare nel danno, inteso come danno-evento, dal quale poi si verifica il danno-conseguenza. Infatti, l'ordinamento italiano nell'articolo 2043 c.c. enuncia due volte il termine “danno” proprio per evidenziare la differenza tra i due concetti, mentre nel *code civil* francese il danno-conseguenza è implicito, in quanto risulta manifesto solo il *dommage* inteso come fonte da cui è scaturita la lesione. Inoltre, questo non presenta nessuna qualificazione espressa, mentre nel caso italiano viene aggiunto l'aggettivo “ingiusto”, che ha portato ad un'evoluzione della sua interpretazione profondamente analizzata nel primo capitolo di questa tesi. All'interno dell'ordinamento francese questa differenziazione è stata consacrata dalla dottrina che riconosce il *dommage*, come il danno personale, materiale o immateriale dal quale può o meno scaturire una lesione dei diritti, e il *préjudice* che rileva la possibile lesione della sfera giuridica del soggetto. Solo nel caso in cui si sussista anche un *préjudice*, si può applicare la disposizione di cui all'articolo 1240 *code civil nouv.* Al fine di inquadrare in modo più uniforme cosa si intende per *préjudice*, è stato redatto il rapporto Dintilhac, di cui le specificità sono contenute nel paragrafo precedente. La lesione dell'interesse giuridicamente protetto, come analizzata nelle sentenze trattate nel capitolo I.11, è stata una qualificazione del pregiudizio che via via è stata abbandonata, in quanto aveva portato ad una applicazione troppo restrittiva dello stesso. Questa caratteristica è paragonabile al *danno ingiusto* previsto dall'ordinamento italiano. In quanto quest'ultimo rappresenta il presupposto per la risarcibilità del danno; in più la caratteristica dell'antigiuridicità che lo contraddistingue comporta proprio la lesione di un diritto

protetto dall'ordinamento giuridico che poi è stato via via ampliato dalle interpretazioni giurisprudenziali.

Conclusioni

Nell'ordinamento francese, il legislatore, come si è potuto vedere dalla modalità e termini scelti per redigere l'art. 1240 c.c., ha mantenuto prevalentemente un atteggiamento alla *laissez faire* per quanto riguarda i danni risarcibili. Per porre fine ad una giurisprudenza troppo libera in questo campo, ciò che cerca di fare la giurisprudenza francese è limitare i *préjudices*, cioè i danni-conseguenza; di questo tentativo ne è un esempio la nomenclatura Dintilhac. Infatti, il principio che prevale è quello della riparazione integrale, in quanto il danno previsto nella disposizione, comprende ogni tipo di danno, ad esempio quello biologico e morale.

Invece, la giurisprudenza italiana da decenni lavora per un ampliamento del danno-evento e parallelamente si è anche trovata ad affrontare le sfide del danno-conseguenza, giungendo alla formulazione, *in primis*, del danno biologico e successivamente anche a quella del danno esistenziale.

Per l'ordinamento italiano, la regolazione e la trattazione del danno ingiusto risultano di fondamentale importanza, in quanto è lo stesso articolo 2043 c.c. che prevede una differenziazione tra i due danni; mentre, per l'ordinamento francese è diverso: sono la dottrina e la giurisprudenza che, per necessità, sono giunte alla formulazione dei due differenti significati di danno. Per questo, nel *projet de réforme de la responsabilité civile* del marzo 2017, presentato dal ministro della giustizia Jean-Jacques Urvoas, si prevede l'abrogazione dell'articolo vigente riguardante la responsabilità extracontrattuale, ossia il 1240, e l'inserimento di un nuovo articolo: il 1235, che recita “*Est réparable tout préjudice certain résultant d'un dommage et consistant en la lésion d'un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimonial*”. Attraverso questa formulazione della disposizione, la legislazione francese recepirebbe l'orientamento dottrinale con la previsione di entrambi i danni, sia il *préjudice* che il *dommage*. In realtà, rimane sempre rilevante il danno-conseguenza, rispetto al danno-evento; è proprio il primo, infatti, ad essere protagonista dell'articolo e ad essere limitato da nuovi requisiti: deve essere certo, deve scaturire da un danno-evento e deve consistere nella lesione di un interesse legale, patrimoniale o extra patrimoniale.

In entrambi gli ordinamenti, l'orientamento prevalente è quello del contenimento delle richieste risarcitorie; in Italia, lo strumento utilizzato a questo

fine risiede nell'ingiustizia del danno; quindi, nel determinare quali sono gli interessi che meritano una protezione, e quali invece, non la meritano. In Francia invece, il contenimento deriva dall'illiceità dell'interesse leso; in questo modo, non assume rilevanza centrale la trattazione specifica degli interessi meritevoli di protezione o meno.

Bibliografia

1. ALESSI R. et al. , 2015, *Istituzioni di diritto privato*, 21 ed., Torino, Giappichelli
2. BIANCA C.M., 2021, *Diritto civile. 5: La responsabilità*, 3 ed., Milano, Giuffrè Francis Lefebvre
3. BOUILLENNE R., 1947, *La responsabilité civile extra-contractuelle devant l'évolution du droit*, Etablissements Emile Bruylant Libraire generale de droit et de jurisprudence
4. DE ROBERTIS F. M., 2002, *Damnum iniuria datum*, vol. II, Bari, Cacucci editore
5. FLOUR J., 2003, *Les obligations. 2: Le fait juridique: quasi-contrats, responsabilité délictuelle*, 10 ed., Paris, Colin
6. IUDICA G., ZATTI P., 2019, *Linguaggio e regole del diritto privato : nuovo manuale per i corsi universitari*, 20 ed., Padova, Wolters Kluwer CEDAM
7. PORCHY-SIMON S., 2016, *Les obligations*, Dalloz
8. RIPERT L., 1933, *La réparation du préjudice dans la responsabilité délictuelle*, Paris, Dalloz
9. SALVI C., 2019, *La responsabilità civile*, 3 ed., Milano, Giuffrè Francis Lefebvre
10. STARCK B., 1991, *Obligations*, 4 ed., Paris, Litec
11. TORRENTE A., SCHLESINGER P., 2019, *Manuale di diritto privato*, 24 ed., Milano, Giuffrè Francis Lefebvre
12. TRIMARCHI P., 2020, *Istituzioni di diritto privato*. 23 ed., Milano, Giuffrè Francis Lefebvre
13. TUCCI G., 1970, *Il danno ingiusto*, Napoli, Jovene

Siti consultati

14. *Il Foro italiano*, 1953, vol. 76, pp. 1806-1904, JSTOR
<https://www.jstor.org/stable/23145427>
15. GRECO F., 1988, *Il Foro italiano*, vol. 111, pp. 206-212, JSTOR
<https://www.jstor.org/stable/23181039>
16. JEMOLO A.C., BUSNELLI F.D., 1971, *Il Foro Italiano*, vol. 94, pp. 1283-1284, 1295-1296, JSTOR
<https://www.jstor.org/stable/23160472?seq=1>
17. PALMIERI A., 2002, *Il Foro italiano*, vol. 125, no. 4, pp. 1000-1008, JSTOR
<https://www.jstor.org/stable/23196238>
18. PARDOLESI R., 1978, *Il Foro italiano*, vol. 101, pp. 828-834, JSTOR
<https://www.jstor.org/stable/23168137>
19. PRINCIGALLI A.M., 1986, *Il Foro italiano*, vol. 109, no. 2, pp. 384-390, JSTOR
<https://www.jstor.org/stable/23180495>
20. Projet de réforme de la responsabilité civile, 2017
https://www.justice.gouv.fr/publication/Projet_de_reforme_de_la_responsabilite_civile_13032017.pdf
21. LACROIX M., 2013, *Le cas des inaptes juridiques et leur (ir)responsabilité civile*, Les Cahiers de droit, vol. 54, no. 4, pp. 811-850
<https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/2013-v54-n4-cd01015/1020653ar/>
22. *Lex Aquilia giurisprudenza allegato al n.1 "l'ingiustizia del danno"*, 2005, Zanichelli
https://www.academia.edu/40005318/LEX_AQUILIA_GIURISPRUDENZA_ALLEGATO_AL_N_1_LINGIUSTIZIA_DEL_DANNO_1_
23. "Nomenclature des postes de préjudices : rapport de M. Dintilhac"
<https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/article/nomenclature-des-postes-de-prejudices-rapport-de-m-dintilhac>

24. Procuratore generale della Corte di Cassazione: discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1954
https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/1954_Eula_BCG.pdf
25. SIRENA P., 2020, *Il concetto di “danno” nel diritto italiano e francese della responsabilità civile*
https://www.researchgate.net/publication/340003963_Il_concetto_di_%27danno%27_nel_diritto_italiano_e_francese_della_responsabilita_civile